

PRINCIPI CONTABILI

Collana Ratio in tasca
I manuali operativi del Sistema Ratio

10

PRINCIPI CONTABILI

Guida Completa Operativa

*Il manuale schematico sui principi contabili nazionali
corredato da riferimenti ai principi contabili internazionali IAS/IFRS.*

A cura di
Melchior Gromis di Trana

Sistema**RATIO**
Centro Studi Castelli

Chiuso per la stampa: 7.01.2025
Prezzo al pubblico € 100,00

*** Riproduzione vietata ***

PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI

PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI CORRELATI

Inquadramento

Introduzione

Ruoli e funzioni dell'Organismo Italiano di Contabilità	<i>p. 13</i>		
OIC 11 - Finalità e postulati del bilancio d'esercizio	<i>p. 15</i>		
Appendice OIC 11	<i>p. 20</i>		
Le configurazioni del bilancio civilistico post D.Lgs. 139/2015	<i>p. 25</i>		
OIC 12 - Composizione e schemi del bilancio d'esercizio	<i>p. 29</i>	→	<u>IAS 1 / IFRS 18</u> <i>p. 75</i> <u>IAS 24</u> <i>p. 84</i>
Appendice OIC 12	<i>p. 51</i>		

I principi contabili

OIC 2 - Patrimoni e finanziamenti destinati a uno specifico affare	<i>p. 89</i>		
Appendice OIC 2	<i>p. 97</i>		
OIC 4 - Fusione e scissione	<i>p. 108</i>	→	<u>IFRS 3</u> <i>p. 160</i>
Appendice OIC 4	<i>p. 126</i>		
OIC 5 - Bilanci della liquidazione societaria	<i>p. 165</i>		
Appendice OIC 5	<i>p. 186</i>		
OIC 8 - Quote di emissione di gas a effetto serra	<i>p. 207</i>		
Appendice OIC 8	<i>p. 216</i>		
OIC 9 - Svalutazione per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali	<i>p. 228</i>	→	<u>IAS 36</u> <i>p. 244</i>
Appendice OIC 9	<i>p. 235</i>		
OIC 10 - Rendiconto finanziario	<i>p. 245</i>	→	<u>IAS 7</u> <i>p. 262</i>
Appendice OIC 10	<i>p. 252</i>		
OIC 13 - Rimanenze di magazzino	<i>p. 263</i>	→	<u>IAS 2</u> <i>p. 286</i>
Appendice OIC 13	<i>p. 277</i>		
OIC 14 - Disponibilità liquide	<i>p. 290</i>		
Appendice OIC 14	<i>p. 294</i>		
OIC 15 - Crediti	<i>p. 298</i>		
Appendice OIC 15	<i>p. 308</i>		
OIC 16 - Immobilizzazioni materiali	<i>p. 334</i>	→	<u>IAS 16</u> <i>p. 357</i> <u>IFRS 16</u> <i>p. 366</i> <u>IAS 40</u> <i>p. 373</i>
Appendice OIC 16	<i>p. 347</i>		
OIC 17 - Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto	<i>p. 375</i>		
Appendice OIC 17	<i>p. 405</i>		
OIC 18 - Ratei e risconti	<i>p. 431</i>		
Appendice OIC 18	<i>p. 436</i>		
OIC 19 - Debiti	<i>p. 439</i>		
Appendice OIC 19	<i>p. 448</i>		
OIC 20 - Titoli di debito	<i>p. 472</i>		
Appendice OIC 20	<i>p. 481</i>		
OIC 21 - Partecipazioni	<i>p. 490</i>		

PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI

PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI CORRELATI

Appendice OIC 21	<i>p. 499</i>		
OIC 23 - Lavori in corso su ordinazione	<i>p. 508</i>		
Appendice OIC 23	<i>p. 522</i>		
OIC 24 - Immobilizzazioni immateriali	<i>p. 534</i>	→	IAS 38 <i>p. 564</i>
Appendice OIC 24	<i>p. 550</i>		
OIC 25 - Imposte sul reddito	<i>p. 571</i>	→	IAS 12 <i>p. 609</i>
Appendice OIC 25	<i>p. 581</i>		
OIC 26 - Operazioni, attività e passività in valuta estera	<i>p. 611</i>		
Appendice OIC 26	<i>p. 617</i>		
OIC 28 - Patrimonio netto	<i>p. 626</i>		
Appendice OIC 28	<i>p. 639</i>		
OIC 29 - Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, eventi e operazioni straordinarie, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio	<i>p. 658</i>		
Appendice OIC 29	<i>p. 664</i>		
OIC 30 - Bilanci intermedi	<i>p. 671</i>		
Appendice OIC 30	<i>p. 678</i>		
OIC 31 - Fondi per rischi e oneri e trattamento di fine rapporto	<i>p. 691</i>	→	IAS 19 <i>p. 720</i>
Appendice OIC 31	<i>p. 708</i>		
OIC 32 - Strumenti finanziari derivati	<i>p. 723</i>	→	IAS 32 <i>p. 796</i> IAS 39 <i>p. 799</i>
Appendice OIC 32	<i>p. 736</i>		
OIC 33 - Passaggio ai principi contabili nazionali	<i>p. 802</i>	→	IFRS 1 <i>p. 812</i>
Appendice OIC 33	<i>p. 805</i>		
OIC 34 - Ricavi	<i>p. 823</i>		
Appendice OIC 34	<i>p. 830</i>		
OIC 35 - Principio contabile ETS	<i>p. 845</i>		
Appendice OIC 35	<i>p. 858</i>		

DOCUMENTI INTERPRETATIVI DI NORME

Documento interpretativo 7

Legge 13.10.2020, n. 126 - Aspetti contabili della rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni	<i>p. 874</i>
--	---------------

Documento interpretativo 9

Legge 13.10.2020, n. 126 - Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio - sospensione ammortamenti	<i>p. 880</i>
---	---------------

Documento interpretativo 10

Legge 30.12.2021, n. 234 - Aspetti contabili delle norme fiscali introdotte in tema di rivalutazione e riallineamento	<i>p. 883</i>
---	---------------

Documento interpretativo 11

Decreto Legge 21.06.2022, n. 73 (convertito con Legge 4.08.2022, n. 122) e successive modificazioni - Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati	<i>p. 886</i>
--	---------------

Documenti interpretativi non più in vigore

Documenti interpretativi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 	<i>p. 889</i>
--	---------------

Parola chiave	Tematica	Riferimento principio contabile
Affare	Principi nazionali	OIC 2
Aggregazione	Principi nazionali	OIC 4, OIC 12
	Principi internazionali - IFRS 3	OIC 4
Ammortamento	Principi nazionali	OIC 16, OIC 24, OIC 35
	Principi internazionali - IAS 16	OIC 16
	Principi internazionali - IAS 38	OIC 24
Attività finanziaria	Principi nazionali	OIC 32
	Principi internazionali - IAS 32	OIC 32
	Principi internazionali - IAS 39	OIC 32
Avviamento	Principi nazionali	OIC 24
	Principi internazionali - IAS 36	OIC 9, OIC 24
	Principi internazionali - IAS 38	OIC 24
Azione propria	Principi nazionali	OIC 21
Bilancio	Principi nazionali	OIC 11, OIC 12, OIC 17, OIC 30
	Principi internazionali - IAS 1	OIC 12
	Principi internazionali - IFRS 1	OIC 33
Bilancio consolidato	Principi nazionali	OIC 17
Bilancio di liquidazione	Principi nazionali	OIC 5
Bilancio intermedio	Principi nazionali	OIC 30
	Principi internazionali - IAS 36	OIC 9, OIC 24
	Principi internazionali - IAS 38	OIC 24
Brevetto	Principi nazionali	OIC 24
	Principi internazionali - IAS 36	OIC 9, OIC 24
	Principi internazionali - IAS 38	OIC 24
Capitale sociale	Principi nazionali	OIC 28
Cash pooling	Principi nazionali	OIC 14
Cessione del credito	Principi nazionali	OIC 15
Commessa	Principi nazionali	OIC 23
Continuità aziendale	Principi nazionali	OIC 5, OIC 11
Conto economico	Principi nazionali	OIC 12, OIC 17
	Principi internazionali - IAS 1	OIC 12
	Principi internazionali - IFRS 1	OIC 33
Contratto derivato	Principi nazionali	OIC 32
	Principi internazionali - IAS 32	OIC 32
	Principi internazionali - IAS 39	OIC 32
Contributo conto impianto	Principi nazionali	OIC 16
	Principi internazionali - IAS 16	OIC 16
	Principi internazionali - IAS 40	OIC 16
	Principi internazionali - IFRS 16	OIC 16
Costo impianto ampliamento	Principi nazionali	OIC 24
	Principi internazionali - IAS 36	OIC 9, OIC 24
	Principi internazionali - IAS 38	OIC 24
Credito	Principi nazionali	OIC 15
	Principi internazionali - IAS 32	OIC 32

Parola chiave	Tematica	Riferimento principio contabile
Credito (segue)	Principi internazionali - IAS 39	OIC 32
Debito	Principi nazionali	OIC 19
Disponibilità liquida	Principi nazionali	OIC 14
	Principi internazionali - IAS 32	OIC 32
	Principi internazionali - IAS 39	OIC 32
Dividendo	Principi nazionali	OIC 21
Effetto serra	Principi nazionali	OIC 8
Errore contabile	Principi nazionali	OIC 29
ETS	Principi nazionali	OIC 35
Fair value	Principi nazionali	OIC 32
Finanziamento	Principi nazionali	OIC 2, OIC 19
	Principi internazionali - IAS 32	OIC 32
	Principi internazionali - IAS 39	OIC 32
Fondo oneri	Principi nazionali	OIC 31
	Principi internazionali - IAS 19	OIC 31
Fondo rischi	Principi nazionali	OIC 31
	Principi internazionali - IAS 19	OIC 31
Fondo svalutazione credito	Principi nazionali	OIC 15
Fondo Tfr	Principi nazionali	OIC 31
	Principi internazionali - IAS 19	OIC 31
Fusione	Principi nazionali	OIC 4
	Principi internazionali - IFRS 3	OIC 4
Immobile non strumentale	Principi nazionali	OIC 16
	Principi internazionali - IAS 40	OIC 16
Immobilizzazione immateriale	Principi nazionali	OIC 9, OIC 24
	Principi internazionali - IAS 36	OIC 9, OIC 24
	Principi internazionali - IAS 38	OIC 24
Immobilizzazione materiale	Principi nazionali	OIC 9, OIC 16
	Principi internazionali - IAS 16	OIC 16
	Principi internazionali - IAS 36	OIC 9, OIC 24
	Principi internazionali - IAS 40	OIC 16
	Principi internazionali - IFRS 16	OIC 16
Impianto	Principi nazionali	OIC 16
	Principi internazionali - IAS 16	OIC 16
Imposta dell'esercizio	Principi nazionali	OIC 25
	Principi internazionali - IAS 12	OIC 25
Informativa di bilancio	Principi nazionali	OIC 12
	Principi internazionali - IAS 24	OIC 12
Lavoro in corso	Principi nazionali	OIC 23
Leasing	Principi nazionali	OIC 16
	Principi internazionali - IFRS 16	OIC 16
Licenza	Principi nazionali	OIC 24
	Principi internazionali - IAS 38	OIC 24
Liquidazione societaria	Principi nazionali	OIC 5

Parola chiave	Tematica	Riferimento principio contabile
Macchinario	Principi nazionali	OIC 16
	Principi internazionali - IAS 16	OIC 16
	Principi internazionali - IAS 40	OIC 16
	Principi internazionali - IFRS 16	OIC 16
Magazzino	Principi nazionali	OIC 13
	Principi internazionali - IAS 2	OIC 13
Marchio	Principi nazionali	OIC 24
	Principi internazionali - IAS 36	OIC 9, OIC 24
	Principi internazionali - IAS 38	OIC 24
Nota integrativa	Principi nazionali	OIC 12
	Principi internazionali - IAS 1	OIC 12
Onere pluriennale	Principi nazionali	OIC 24
	Principi internazionali - IAS 36	OIC 9, OIC 24
	Principi internazionali - IAS 38	OIC 24
Opera dell'ingegno	Principi nazionali	OIC 24
	Principi internazionali - IAS 36	OIC 9, OIC 24
	Principi internazionali - IAS 38	OIC 24
Operazione straordinaria	Principi nazionali	OIC 25, OIC 29
Parte correlata	Principi nazionali	OIC 12
	Principi internazionali - IAS 1	OIC 12
	Principi internazionali - IAS 24	OIC 12
Partecipazione	Principi nazionali	OIC 21
Passaggio ai principi internazionali	Principi nazionali	OIC 33
Passività finanziaria	Principi internazionali - IAS 32	OIC 32
	Principi internazionali - IAS 39	OIC 32
Patrimonio destinato	Principi nazionali	OIC 2
Patrimonio netto	Principi nazionali	OIC 17, OIC 28
	Principi internazionali - IFRS 1	OIC 33
Perdita di esercizio	Principi nazionali	OIC 25, OIC 28
	Principi internazionali - IAS 12	OIC 25
Perdita di valore	Principi nazionali	OIC 9
	Principi internazionali - IAS 36	OIC 9, OIC 24
Postulato	Principi nazionali	OIC 11
	Principi internazionali - IAS 1	OIC 12
Prestito obbligazionario	Principi nazionali	OIC 19
Rateo	Principi nazionali	OIC 18
Rendiconto finanziario	Principi nazionali	OIC 10
	Principi internazionali - IAS 7	OIC 10
Ricavi	Principi nazionali	OIC 34
Ricerca e sviluppo	Principi nazionali	OIC 24
	Principi internazionali - IAS 38	OIC 24
Rimanenza	Principi nazionali	OIC 13
	Principi internazionali - IAS 2	OIC 13
Risconto	Principi nazionali	OIC 18

Parola chiave	Tematica	Riferimento principio contabile
Riserva	Principi nazionali	OIC 28
Ristrutturazione del debito	Principi nazionali	OIC 19
Schema di bilancio	Principi nazionali	OIC 12, OIC 17, OIC 24
	Principi internazionali - IAS 1	OIC 12
	Principi internazionali - IAS 24	OIC 12
Scissione	Principi nazionali	OIC 4
	Principi internazionali - IFRS 3	OIC 4
Stato patrimoniale	Principi nazionali	OIC 12, OIC 17
	Principi internazionali - IAS 1	OIC 12
	Principi internazionali - IAS 24	OIC 12
Stima	Principi nazionali	OIC 9, OIC 29
	Principi internazionali - IAS 36	OIC 9
Strumento derivato	Principi nazionali	OIC 32
	Principi internazionali - IAS 32	OIC 32
	Principi internazionali - IAS 39	OIC 32
Strumento finanziario	Principi nazionali	OIC 32
	Principi internazionali - IAS 32	OIC 32
	Principi internazionali - IAS 39	OIC 32
Svalutazione	Principi nazionali	OIC 9
	Principi internazionali - IAS 36	OIC 9
Titolo di debito	Principi nazionali	OIC 20
Valuta estera	Principi nazionali	OIC 26

“Il libro propone un’analisi schematica e operativa dei principi contabili pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e i principali aspetti dei principi contabili internazionali emessi dallo International Accounting Standard Board (IASB)”

Direttore responsabile
ANSELMO CASTELLI

Vice direttore
Stefano Zanon

Coordinatore di redazione
Alessandro Pratesi

Consiglio di redazione
Giuliana Beschi, Laurenzia Binda, Paolo Bisi,
Elena Fracassi, Carlo Quiri, Luca Reina

Coordinamento scientifico
Alessandro Pratesi

Comitato di esperti

G. Alibrandi, G. Allegretti, O. Araldi, S. Baruzzi,
F. Boni, A. Bongi, A. Bortoletto, E. Bozza, B. Bravi,
M. Brisciani, P. Clementi, G.M. Colombo, C. Corghi,
L. Dall’Oca, C. De Stefanis, S. Dimitri, A. Di Vita,
B. Garbelli, A. Guerra, M.R. Gheido, P. Lacchini,
P. Meneghetti, M. Nicola, M. Nocivelli, A. Pescari,
M. Piscetta, C. Pollet, R.A. Rizzi, A. Scaini, S. Setti,
L. Simonelli, L. Sorgato, M. Taurino, E. Valcarenghi,
L. Vannoni, F. Vollono, F. Zuech

Hanno collaborato a questo numero
M. Gromis di Trana, A. Pratesi

Stampa

Grafica Sette Srl - Via P.G. Piamarta, 61 -
Bagnolo Mella (BS) - Tel. 030/6820600 -
Sito web: www.seventyseven.biz

Editore

Centro Studi Castelli S.r.l.
Via F. Bonfiglio, n. 33 - C.P. 25
46042 Castel Goffredo (MN)
Tel. 0376/775130 - Fax. 0376/770151
Sito web: www.ratio.it
servizioclienti@gruppcastelli.com

Le tecnologie rendono facile l’accesso al materiale iconografico. Non altrettanto facile è il reperimento delle informazioni sui detentori dei diritti. L’editore dichiara di aver usato ogni mezzo per entrare in contatto con gli eventuali detentori di diritti d’autore del materiale utilizzato, e resta ovviamente disposto ad adempiere gli obblighi di legge. La Redazione è particolarmente grata a coloro che vorranno offrire la propria collaborazione. Gli elaborati pervenuti saranno pubblicati a discrezione della Direzione della Rivista. La riproduzione di articoli e schemi, anche parziale, è vietata senza autorizzazione scritta dell’Editore.

I contenuti si intendono elaborati soltanto a scopo informativo e divulgativo. Si declina ogni responsabilità rispetto ad un utilizzo improprio del materiale.

Gli schemi di istanze, ricorsi ed ogni altra proposta di elaborato pubblicati costituiscono esempi indicativi, passibili di eventuali integrazioni. Il riferimento all’articolo di legge deve suggerire al lettore il confronto con la più recente stesura dello stesso.

Riproduzione vietata

Informativa privacy

Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati.

Per i diritti di cui all’art. 7 D. Lgs. 196/2003 e per l’elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - Fax 0376-770151 - privacy@gruppcastelli.com

I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all’amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l’invio di materiale promozionale. L’informativa completa è disponibile all’indirizzo www.ratio.it/privacy

I principi contabili nazionali emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) sono stati recentemente oggetto di importanti modifiche e variazioni che stanno portando, oltre a un loro affinamento, anche a un loro maggiore allineamento con il dettami dei principi contabili internazionali IAS/IFRS.

Negli ultimi anni, tra gli altri, è stato introdotto il criterio del costo ammortizzato, si è data più struttura alla disciplina delle perdite di valore con l'imparment test, sono variate le logiche contabili relative alle azioni proprie e si è dato più spazio in bilancio agli strumenti derivati.

Altri sviluppi sono tuttora in essere, in quanto sono di recentissima pubblicazione l'apposito principio relativo all'informativa economico-finanziaria degli Enti del Terzo Settore (OIC 35), nonché si è prossimi all'applicazione del nuovo principio contabile OIC 34, relativamente ai ricavi.

Il pregio del presente manuale, in linea con il modello "Ratio", è quello di fornire in forma schematica le principali nozioni contenute nei suddetti principi contabili, facilitando i lettori nella rapida e approfondita comprensione dei principi stessi. Il presente manuale inoltre fornisce alcuni spunti di comparazione con i principi contabili internazionali, in quanto spesso tali principi sono essi stessi punto di riferimento per l'individuazione di soluzioni contabili e bilancistiche.

Al termine degli specifici capitoli, inoltre, sono stati presentati alcuni esempi operativi. Un loro ampliamento e potenziamento sarà al centro nei prossimi anni dei futuri sviluppi di questo manuale con la finalità di potenziare l'operatività di questa pubblicazione.

Buona lettura.

A cura di
Melchior Gromis di Trana

RUOLI E FUNZIONI DELL'ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ

L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) è una fondazione di diritto privato avente piena autonomia statutaria, nata dall'esigenza avvertita da più parti di costituire uno standard setter nazionale dotato di ampia rappresentatività e capace di esprimere in modo coeso le istanze nazionali in materia contabile.

RIFERIMENTO NORMATIVO	<p>⇒ La legge 11.08.2014, n. 116, di conversione del D.L. 91 del 2014, riconosce ruolo e funzioni dello OIC. La legge integra il D.Lgs 38/2005 con gli artt. 9-bis e 9-ter, mantenendo invariate le modalità di funzionamento dell'organo, così come previsto dalla L. 244/2007. Successivamente, con legge 25.02.2022, n. 15, di conversione del D.L. 228 del 2021, sono stati modificati gli artt. 9-bis e 9-ter del D.Lgs. n. 38 del 2005, estendendo l'attività dell'Organismo anche alle materie della sostenibilità.</p>
FUNZIONI	<p>⇒</p> <ul style="list-style-type: none"> • La normativa quindi demanda all'OIC: <ol style="list-style-type: none"> 1. l'emanazione dei principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del Codice civile; 2. il supporto all'attività del Parlamento e degli organi governativi in materia di normativa contabile; 3. l'espressione di pareri, quando ciò è previsto da specifiche disposizioni di legge o dietro richiesta di altre istituzioni pubbliche; 4. la partecipazione al processo di elaborazione di principi e standard in materia di informativa contabile e di sostenibilità a livello europeo e internazionale, intrattenendo rapporti con la International Financial Reporting Standards Foundation (IFRS Foundation), con l'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) e con gli organismi di altri Paesi preposti alle medesime attività.
SOCI FONDATORI	<p>⇒</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per la professione contabile, l'Assirevi, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili (il Consiglio Nazionale dei Ragionieri ora non più esistente). • Per i "preparers", l'Abi, l'Alleanza delle Cooperative Italiane, l'Andaf, l'Ania, l'Assilea, l'Assonime, la Confagricoltura, la Confcommercio e la Confindustria. • Per gli "users", l'Aiaf, l'Assogestioni e la Centrale Bilanci. • I Ministeri della Giustizia e dell'Economia e delle Finanze, nonché le Autorità Regolamentari di Settore (Banca d'Italia, Consob e Isvap) hanno espresso il loro favore all'iniziativa.
FONTI DI FINANZIAMENTO	<p>⇒</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il Collegio dei soci fondatori stabilisce annualmente il fabbisogno di finanziamento dell'OIC, al quale concorrono: <ol style="list-style-type: none"> 1. le imprese, attraverso contributi derivanti dall'applicazione di una maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura con il deposito dei bilanci presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 18, c. 1, lettera e), L. 29.12.1993, n. 580; 2. il Ministero dello Sviluppo Economico, (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy), di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze: tale ministero provvede con decreto, ai sensi dell'art. 18, c. 2, L. 29.12.1993, n. 580, a definire la misura della maggiorazione di cui al c. 1 sulla base delle indicazioni di fabbisogno trasmesse dall'Organismo Italiano di Contabilità. Con lo stesso decreto sono individuate le modalità di corresponsione delle relative somme all'Organismo Italiano di Contabilità tramite il sistema camerale.
GESTIONE DELLE FATTISPECIE NON TRATTATE DALL'OIC	<p>⇒</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se un fatto amministrativo non risulta disciplinato dal Codice civile, né trattato dai principi contabili nazionali si richiede che la società adoperi specifico trattamento contabile facendo riferimento alle seguenti fonti, in ordine gerarchico decrescente: <ol style="list-style-type: none"> 1. in via analogica, facendo riferimento a casi analoghi trattati dai principi contabili nazionali; 2. in base alle finalità e ai postulati di bilancio. • Pertanto, in prima istanza, si dovrà fare riferimento a casi simili e solo in caso di impossibilità a trovare similarità, si dovrà fare riferimento ai c.d. postulati del bilancio.

ATTUALE SET
DEI PRINCIPI
CONTABILI


Attualmente i principi contabili applicabili ai bilanci sono i seguenti.


OIC 2	Patrimoni e finanziamenti destinati a uno specifico affare
OIC 4	Fusione e scissione
OIC 5	Bilanci di liquidazione. In fase di aggiornamento. Consultazione conclusa il 31.07.2024.
OIC 8	Le quote di emissione di gas ad effetto serra
OIC 9	Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali
OIC 10	Rendiconto finanziario
OIC 11	Finalità è postulati del bilancio d'esercizio
OIC 12	Composizione e schemi del bilancio d'esercizio
OIC 13	Rimanenze
OIC 14	Disponibilità liquide
OIC 15	Crediti
OIC 16	Immobilizzazioni materiali
OIC 17	Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto
OIC 18	Ratei e Risconti
OIC 19	Debiti
OIC 20	Titoli di debito
OIC 21	Partecipazioni
OIC 23	Lavori in corso su ordinazione
OIC 24	Immobilizzazioni immateriali
OIC 25	Imposte sul reddito
OIC 26	Operazioni, attività e passività in valuta estera
OIC 28	Patrimonio netto
OIC 29	Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio
OIC 30	Bilanci intermedi
OIC 31	Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto
OIC 32	Strumenti finanziari derivati
OIC 33	Passaggio ai principi contabili nazionali
OIC 34	Ricavi
OIC 35	Principio contabile ETS

FINALITÀ E POSTULATI DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

Il bilancio è una rappresentazione strutturata della situazione patrimoniale finanziario ed economico di un'impresa, il cui scopo è fornire informazioni utili per una vasta gamma di suoi utilizzatori per l'assunzione di decisioni di carattere economico. Il bilancio, inoltre, espone i risultati della gestione delle risorse affidate alla direzione aziendale. Il principio contabile nazionale OIC 11 ha un contenuto generale ed espone le finalità del bilancio di esercizio e i

suo principali postulati, applicabili alla generalità delle imprese; contiene, perciò, i fondamentali riferimenti per la formazione del bilancio, affinché possa assolvere la sua peculiare funzione informativa. Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 139/2015 sono variati alcuni principi alla base del bilancio (si pensi, ad esempio, al principio della rilevanza). L'Organismo italiano di contabilità ha, pertanto, aggiornato tale principio recependo tali modifiche.





**POSTULATI
DI BILANCIO
(segue)**

Artt. 2423, 2423-bis
e 2423-ter c.c.

⇒ Rappresentazione
sostanziale

- Affinché il bilancio possa essere utile per i suoi destinatari e fornire una rappresentazione veritiera e corretta degli eventi di gestione è necessario determinare e comprendere gli aspetti sostanziali alla base di ognuno di tali eventi e non solo i suoi aspetti formali.
- A tal fine occorre che gli eventi, dopo attento esame dei termini contrattuali delle transazioni, siano contabilizzati e valorizzati in funzione della sostanza delle operazioni.

Esempio - Pronti contro termine

- **Regole particolari concernono le operazioni su attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine** in cui i proventi e gli oneri rinvenienti da tali operazioni, ivi compresa la differenza tra il prezzo a pronti e quello a termine, devono essere iscritti nel bilancio per la parte di competenza dell'esercizio (innovazione apportata dal D.Lgs. 17.01.2003, n. 6).
- **L'art. 2424-bis, c. 5 c.c.** prevede che le attività rimangano iscritte nello stato patrimoniale del venditore a "pronti", con conseguente iscrizione nel bilancio dell'acquirente a "pronti" del credito corrispondente, mentre i relativi proventi ed oneri, comprensivi della differenza tra il prezzo a termine e il prezzo a pronti, devono essere iscritti, per competenza, nel conto economico, in particolare nelle voci 16 e 17. Qualora, invece, la natura dell'operazione non si configuri come un finanziamento (esempio: prestito di un bene strumentale) né il bene sia produttivo di proventi di natura finanziaria, la differenza tra i due prezzi sarà rilevata tra gli altri ricavi o gli oneri diversi di gestione (voci 5 e 14). In conseguenza di tale impostazione, gli importi ricevuti dal venditore a titolo di anticipazione, dovranno essere rilevati come entrate di cassa con relativa contropartita ad un conto di debito acceso tra le passività a favore dell'acquirente.

- La necessità di conoscere la sostanza economica dell'operazione o fatto di gestione comporta l'esigenza di individuare non solo le caratteristiche dell'evento isolato, bensì anche quelle relative a eventi e operazioni a esso correlate o correlabili, il cui insieme concorre a determinare l'unitarietà dell'operazione negli aspetti sostanziali.
- Occorre, altresì, considerare gli **aspetti formali (contrattuali e giuridici)** per le eventuali limitazioni imposte dalla vigente legislazione, **quali**:

⇒ .. norme civilistiche e/o fiscali che possono rendere opportuna una specifica contabilizzazione differente da quella basata sulla sostanza economica dell'operazione.


- Si devono indicare nella nota integrativa tutti gli elementi e i dati (informazioni complementari) atti a esprimerla.


⇒ .. norme civilistiche che impongono la rilevazione dell'operazione in base agli aspetti formali ma non impediscono che la sostanza dell'operazione possa altrimenti essere riflessa contabilmente.

- Effetti dell'operazione trattati secondo la sostanza economica.
- Fornire le necessarie informazioni nella nota integrativa.

Esempio

L'operazione di vendita («sale») e concomitante retrolocazione con una operazione di leasing finanziario («lease back») costituisce da un punto di vista sostanziale un'operazione di finanziamento; in tal caso occorre rilevare contabilmente la vendita, in quanto il sottostante negozio giuridico non può essere ignorato, rilevando, tuttavia, il differimento della plusvalenza che è accreditata a conto economico gradualmente, sulla durata del contratto di leasing (o sulla vita utile del cespite secondo le varie fattispecie), come è invece richiesto dalla metodologia del leasing finanziario.





OIC 11

Principi nazionali

FINALITÀ E POSTULATI
DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

RUOLO DELL'OIC

1. Ai sensi della legge n. 116 dell'11 agosto 2014, l'OIC è l'istituto nazionale per i principi contabili ed: "emana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile".
2. I principi contabili nazionali emanati dall'OIC costituiscono "la codificazione delle migliori prassi operative preordinate a fornire elementi interpretativi ed applicativi nella redazione dei documenti contabili". I principi contabili nazionali disciplinano: "la necessaria declinazione pratica, ivi compresa la descrizione delle possibili casistiche, di norme di carattere generale che, per loro intrinseca natura e finalità (quali ad esempio quelle relative ai principi della rilevanza e della sostanza economica), recano criteri generali e non una descrizione di dettaglio che, inevitabilmente, non potrebbe essere esaustiva delle diverse fattispecie e dei fatti gestionali a cui sono rivolte. Analogamente, i principi contabili nazionali potranno fornire elementi applicativi ed indicazioni per aspetti specifici di carattere tecnico riguardanti, ad esempio, le operazioni di copertura, il costo ammortizzato e l'attualizzazione²".
3. La politica contabile di una società è rappresentata dall'applicazione delle regole contabili (disposizioni legislative e principi contabili nazionali emanati dall'OIC) tenuto conto delle opzioni normative ammesse e degli eventuali trattamenti contabili sviluppati dalla società ai sensi di quanto disciplinato al paragrafo 4.

DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO CONTABILE DELLE FATTISPECIE NON PREVISTE DAGLI OIC

4. Nei casi in cui i principi contabili emanati dall'OIC non contengano una disciplina per fatti aziendali specifici, la società include, tra le proprie politiche contabili, uno specifico trattamento contabile sviluppato facendo riferimento alle seguenti fonti, in ordine gerarchicamente decrescente:
 - a) in via analogica, le disposizioni contenute in principi contabili nazionali che trattano casi simili, tenendo conto delle previsioni contenute in tali principi in tema di definizioni, presentazione, rilevazione, valutazione e informativa;
 - b) le finalità ed i postulati di bilancio³.

FINALITÀ DEL BILANCIO

5. Il bilancio d'esercizio, ai sensi dell'articolo 2423 del codice civile, comma 1, è composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario, ai sensi dell'art 2435-bis del codice civile. Le micro-imprese, parimenti, sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario e della nota integrativa, ai sensi dell'art 2435-ter del codice civile.
6. L'art. 2423, comma 2, del codice civile stabilisce che: "il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio".
7. Secondo la Relazione Ministeriale di accompagnamento al D.lgs. 127/91, con cui è stata data attuazione alle Direttive CEE n. 78/660 e n. 83/349 in materia societaria⁴, la formula «rappresentare in modo

veritiero e corretto» costituisce la fedele traduzione dell'espressione «true and fair view» cui fa riferimento la IV Direttiva. Inoltre, secondo la stessa Relazione Ministeriale: «l'uso dell'aggettivo veritiero, riferito al rappresentare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria, non significa pretendere dai redattori del bilancio né promettere ai lettori di esso una verità oggettiva di bilancio, irraggiungibile con riguardo ai valori stimati, ma richiedere che i redattori del bilancio operino correttamente le stime e ne rappresentino il risultato».

8. Il processo di formazione del bilancio deve essere condotto con neutralità da parte del redattore. La neutralità, ancorché non espressamente prevista dagli articoli di legge, costituisce un corollario della rappresentazione veritiera e corretta. Il principio di neutralità richiede che il bilancio sia scevro da distorsioni preconcepite nell'applicazione dei principi contabili o da sperequazioni informative a vantaggio solo di alcuni dei destinatari primari del bilancio.
9. I destinatari primari dell'informazione del bilancio sono coloro che forniscono risorse finanziarie all'impresa: gli investitori, i finanziatori e gli altri creditori.
10. Il bilancio d'esercizio deve essere chiaro e deve essere analitico e corredato dalla nota integrativa che ne faciliti comprensione e intelligibilità.
11. Ai sensi dell'articolo 2423, comma 3, del codice civile se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.
12. Ai sensi dell'articolo 2423, comma 5, del codice civile se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione in materia di bilancio prevista dal codice civile è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, tale disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. In particolare, la nota integrativa illustra la natura della deroga, la ragione per cui il trattamento previsto dalla norma, nel caso di specie, sarebbe fuorviante rispetto alla rappresentazione veritiera e corretta, nonché per ogni esercizio presentato gli effetti su stato patrimoniale e conto economico della deroga su ogni voce del bilancio. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.

POSTULATI DEL BILANCIO

13. Per redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta devono essere rispettati i postulati del bilancio. Il codice civile all'art 2423-bis disciplina i "Principi di redazione del bilancio". Tuttavia, altre disposizioni aventi contenuto normativo analogo – in quanto recanti norme di carattere generale in materia di redazione del bilancio – sono previste dagli articoli 2423 ("Redazione del bilancio") e 2423-ter ("Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico"). Pertanto, nel presente principio per postulati di bilancio si intendono sia le disposizioni di cui all'art. 2423-bis del codice civile, che quelle degli altri articoli appena citati.
14. L'OIC provvede a declinare nei singoli principi contabili nazionali

¹ Cfr. Relazione Illustrativa al D.lgs. 139/2015.

² Cfr. Relazione Illustrativa al D.lgs. 139/2015.

³ Per la definizione di postulati di bilancio si rimanda al par. 13.

⁴ IV Direttiva CEE (n. 78/660/CEE del 25/07/1978) e VII Direttiva CEE (n. 83/349/CEE del 13/06/1983), in materia rispettivamente di bilancio d'esercizio e bilancio consolidato.

i postulati generali.

15. I postulati del bilancio sono i seguenti:

- a) Prudenza;
- b) Prospettiva della continuità aziendale;
- c) Rappresentazione sostanziale;
- d) Competenza;
- e) Costanza nei criteri di valutazione;
- f) Rilevanza;
- g) Comparabilità.

Prudenza

16. L'articolo 2423-bis, comma 1, n. 1, del codice civile, prevede che la valutazione delle voci di bilancio sia fatta secondo prudenza. La valutazione delle voci secondo prudenza comporta la ragionevole cautela nelle stime in condizioni di incertezza.

17. Come previsto dall'art. 2423-bis, comma 1, n. 5, del codice civile, il principio della prudenza comporta che gli elementi eterogenei componenti le singole voci siano valutati separatamente. Ad esempio, nell'OIC 13 "Rimanenze" si precisa che la valutazione delle rimanenze si effettua autonomamente per ciascuna categoria di elementi che compongono la voce, nel rispetto della previsione di legge. Così evitando che i plusvalori di alcuni elementi possano compensare i minusvalori di altri.

18. L'art. 2423-bis comma 1, n. 2, del codice civile, stabilisce che si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio, mentre il comma 1, n. 4, prevede che si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

19. Le richiamate norme delineano un effetto asimmetrico nella contabilizzazione dei componenti economici, con prevalenza del principio della prudenza rispetto a quello della competenza. Infatti, gli utili non realizzati non devono essere contabilizzati, mentre tutte le perdite, anche se non definitivamente realizzate, devono essere riflesse in bilancio. Le eccezioni a detto principio di asimmetria sono espressamente individuate dalle disposizioni del codice civile, come nel caso di variazioni positive e negative del fair value degli strumenti finanziari derivati e degli utili e perdite su cambi non realizzati, derivanti dalla conversione di attività e passività in valuta non ancora regolate alla data di chiusura dell'esercizio.

20. Oltre a prevedere regole attuative di quanto previsto dalle legge in materia di prudenza, l'OIC individua anche altre fattispecie che rappresentano la declinazione pratica del postulato stesso. Ad esempio, gli utili derivanti dall'iscrizione di imposte anticipate ai sensi dell'OIC 25 "Imposte sul reddito" sono rilevati solo se ragionevolmente certi, mentre tale cautela non è prevista per le imposte differite. Altro esempio riguarda il trattamento in bilancio delle attività potenziali. Ai sensi dell'OIC 31 "Fondi rischi e oneri e TFR" le attività e gli utili potenziali, anche se probabili, non sono rilevati in bilancio per il rispetto del principio della prudenza.

Prospettiva della continuità aziendale

21. L'articolo 2423-bis, comma 1, n. 1, del codice civile, prevede che la valutazione delle voci di bilancio sia fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività e quindi tenendo conto del fatto che l'azienda costituisce un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.

22. Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, nella nota integrativa dovranno essere chiaramente fornite le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono

avere sulla continuità aziendale.

23. Ove la valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito porti la direzione aziendale a concludere che, nell'arco temporale futuro di riferimento, non vi sono ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività, ma non si siano ancora accertate ai sensi dell'art. 2485 del codice civile cause di scioglimento di cui all'art. 2484 del codice civile, la valutazione delle voci di bilancio è pur sempre fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività, tenendo peraltro conto, nell'applicazione dei principi di volta in volta rilevanti, del limitato orizzonte temporale residuo. La nota integrativa dovrà descrivere adeguatamente tali circostanze e gli effetti delle stesse sulla situazione patrimoniale ed economica della società. Di seguito si riportano alcuni esempi non esaustivi degli effetti che il mutato orizzonte temporale di riferimento può determinare sull'applicazione dei principi contabili nazionali in relazione a talune voci di bilancio:

a) la revisione della vita utile e del valore residuo delle immobilizzazioni, ai sensi dell'OIC 16 "Immobilizzazioni materiali" e dell'OIC 24 "Immobilizzazioni immateriali", tenuto conto del ristretto orizzonte temporale in cui ne è previsto l'uso in azienda;

b) la stima del valore recuperabile delle immobilizzazioni ai sensi dell'OIC 9 "Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali" tenuto conto del fatto che, in talune circostanze, il valore d'uso potrebbe non essere determinabile, non sussistendo un adeguato orizzonte temporale per la sua determinazione. In questi casi si fa riferimento al fair value per la determinazione del valore recuperabile;

c) l'esame dei contratti esistenti per la rilevazione di eventuali contratti onerosi ai sensi dell'OIC 31 "Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto". La limitatezza dell'orizzonte temporale di riferimento può infatti comportare che la durata degli impegni contrattuali in essere risulti superiore al periodo in cui questi contribuiscono alla generazione di benefici economici, facendo sì che i costi attesi risultino superiori ai benefici economici che si suppone saranno conseguiti;

d) la revisione delle relazioni di copertura ai sensi dell'OIC 32 "Strumenti finanziari derivati" alla luce del mutato orizzonte temporale di riferimento;

e) la valutazione della recuperabilità delle imposte anticipate ai sensi dell'OIC 25 "Imposte sul reddito", alla luce delle mutate prospettive aziendali.

24. Quando, ai sensi dell'articolo 2485 del codice civile, viene accertata dagli amministratori una delle cause di scioglimento di cui all'articolo 2484 del codice civile, il bilancio d'esercizio è redatto senza la prospettiva della continuazione dell'attività, e si applicano i criteri di funzionamento, così come previsti al paragrafo 23, tenendo conto dell'ancor più ristretto orizzonte temporale. Ciò vale anche quando tale accertamento avviene tra la data di chiusura dell'esercizio e quella di redazione del bilancio.

Rappresentazione sostanziale (sostanza dell'operazione o del contratto)

25. L'articolo 2423-bis, comma 1, n. 1-bis, del codice civile prevede che: "la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto".

26. A tale postulato generale si è conformata l'elaborazione dei principi contabili da parte dell'OIC. Le definizioni, le condizioni richieste per l'iscrizione o la cancellazione degli elementi di bilancio, i criteri di valutazione, contengono i parametri principali attraverso i quali l'attento esame dei termini contrattuali delle transazioni conduce alla loro rilevazione e presentazione in bilancio tenuto anche conto del postulato generale della rappresentazione sostanziale.

27. Pertanto, la prima e fondamentale attività che il redattore del bilancio deve effettuare è l'individuazione dei diritti, degli obblighi e delle condizioni ricavabili dai termini contrattuali delle transazioni e il loro confronto con le disposizioni dei principi contabili per accertare la correttezza dell'iscrizione o della cancellazione di

elementi patrimoniali ed economici. Si richiamano in proposito le definizioni di credito e di debito e, ove previsto, il requisito del trasferimento dei rischi e benefici.

28. L'analisi contrattuale è rilevante anche per stabilire l'unità elementare da contabilizzare e, pertanto, ai fini della segmentazione o aggregazione degli effetti sostanziali derivanti da un contratto o da più contratti. Infatti, da un unico contratto possono scaturire più diritti o obbligazioni che richiedono una contabilizzazione separata. Viceversa, da più contratti possono discendere effetti sostanziali che richiedono una contabilizzazione unitaria. Ad esempio, l'OIC 23 "Lavori in corso su ordinazione" indica le condizioni al verificarsi delle quali un gruppo di commesse è trattato come una singola commessa o viceversa una singola commessa è frazionata in differenti fasi o opere. Un altro esempio riguarda la separazione del derivato incorporato in un altro strumento finanziario. Ai sensi dell'OIC 32 "Strumenti finanziari derivati" è infatti previsto che nei casi in cui le caratteristiche economiche e i rischi del derivato incorporato non sono strettamente correlati a quelli del contratto primario e sono soddisfatti tutti gli elementi della definizione di strumento finanziario derivato, la società deve distinguere il derivato dal contratto primario e contabilizzarlo separatamente.

Competenza

29. L'articolo 2423-bis, comma 1, n. 3, del codice civile prevede che si debba tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento. La competenza è il criterio temporale con il quale i componenti positivi e negativi di reddito vengono imputati al conto economico ai fini della determinazione del risultato d'esercizio.
30. In attuazione di tale previsione, le regole dei singoli principi contabili definiscono il momento in cui la rilevazione nel conto economico dei fatti aziendali è conforme al principio della competenza.
31. Ad esempio, ai sensi dell'OIC 15 "Crediti" i crediti originati da ricavi per operazioni di vendita di beni sono rilevati in base al principio della competenza quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:
- il processo produttivo dei beni è stato completato; e
 - si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici.
32. Il postulato della competenza richiede che i costi devono essere correlati ai ricavi dell'esercizio. Un esempio di correlazione tra costi e ricavi negli OIC riguarda la rilevazione di risconti. Ai sensi dell'OIC 18 "Ratei e risconti" l'iscrizione di risconti attivi comporta la rettifica di costi iscritti al conto economico, al fine di correlarli a ricavi di competenza di esercizi futuri.

Costanza nei criteri di valutazione

33. L'articolo 2423-bis, comma 1, n. 6, del codice civile prevede che i criteri di valutazione non possano essere modificati da un esercizio all'altro. Il comma 2, inoltre, stabilisce che deroghe a tale principio sono consentite in casi eccezionali e che in questi casi eccezionali la nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.
34. Il postulato della costanza dei criteri di valutazione permette di ottenere una omogenea misurazione dei risultati della società nel susseguirsi degli esercizi. Questo postulato rende più agevole l'analisi dell'evoluzione economica, finanziaria e patrimoniale della società da parte dei destinatari del bilanci riducendo, al contempo, i margini di discrezionalità degli amministratori.
35. L'OIC 29 "Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzioni di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio" prevede disposizioni applicative nel caso di cambiamento del criterio di valutazione.

Rilevanza

36. Un'informazione è considerata rilevante quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni

prese dai destinatari primari dell'informazione di bilancio sulla base del bilancio della società. La rilevanza dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è giudicata nel contesto della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa. Il concetto di rilevanza è pervasivo nel processo di formazione del bilancio.

37. Per quantificare la rilevanza si tiene conto sia di elementi qualitativi che quantitativi.
38. I fattori quantitativi prendono in considerazione la dimensione degli effetti economici della transazione, o di un altro evento rispetto alle grandezze di bilancio. Identificare i valori di bilancio che si prendono a riferimento per determinare la rilevanza è un processo valutativo che può variare di caso in caso. In ogni caso è necessario privilegiare gli elementi di bilancio che maggiormente interessano i destinatari primari del bilancio.
39. I fattori qualitativi di per sé trascendono gli aspetti quantitativi dal momento che riguardano caratteristiche peculiari dell'operazione, o dell'evento, la cui importanza è tale da poter ragionevolmente influenzare le decisioni economiche dei destinatari primari del bilancio della società.
40. Il comma 4 dell'articolo 2423 del codice civile prevede che non occorre rispettare gli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione.
41. Pertanto, il presupposto giuridico dell'obbligo di fornire una specifica informazione nella nota integrativa è rappresentato dalla decisione, consapevole, di derogare ad una statuita regola contabile, sempreché gli effetti della deroga stessa siano irrilevanti. Il redattore del bilancio, nel dare conto in nota integrativa delle proprie politiche contabili ed in particolare, delle concrete modalità di applicazione dei principi contabili alla sua realtà aziendale, dovrà anche evidenziare le modalità applicative riferite alle facoltà di deroga prevista dal comma 4 dell'art.2423 codice civile.
42. I principi contabili nazionali forniscono, in via esemplificativa e non esaustiva, alcune fattispecie dei casi in cui è possibile derogare ad una regola contabile, sempreché dalla deroga discendano effetti irrilevanti. Ad esempio, una società tenuta all'applicazione del criterio del costo ammortizzato può decidere di non utilizzarlo per i crediti o debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi o di non attualizzare un credito o un debito nel caso in cui il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.

Comparabilità

43. Il postulato della comparabilità nel tempo dei bilanci è previsto dall'art. 2423-ter, comma 5, del codice civile: "per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa".
44. L'OIC 29 "Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzioni di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio" disciplina la declinazione pratica di tale previsione e, in particolare, gli effetti che si producono sul bilancio comparativo in conseguenza dei cambiamenti di principi contabili o correzione di errori rilevanti.
45. La comparabilità dipende generalmente dall'esistenza di fatti economici similari contabilizzati in bilancio con gli stessi criteri. Nell'ambito della stessa impresa la comparabilità dei bilanci a date diverse è possibile se sussistono le seguenti condizioni:
- a) la forma di presentazione è costante, il modo di esposizione (classificazione, separazione ed identificazione per gruppi omogenei) delle voci deve essere quindi uguale o almeno comparabile;

- b) i criteri di valutazione adottati devono essere mantenuti costanti come indicato ai paragrafi 33-35, tenuto conto di quanto disposto dall'OIC 29 "Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzioni di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio";
- c) i mutamenti strutturali (acquisizioni, fusioni, scorpori ecc.) e gli eventi di natura eccezionale sono descritti nelle note al bilancio.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

- 46. Ad eccezione di quanto disposto al paragrafo 47, eventuali effetti derivanti dall'adozione della presente versione dell'OIC 11 sono applicati retrospettivamente ai bilanci aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2018 o da data successiva. È permessa l'applicazione anticipata.
- 47. I paragrafi dal 21 al 24 sono applicati prospettivamente ai bilanci aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2017 o da data successiva. Con l'entrata in vigore di tali paragrafi sono sospese le disposizioni del capitolo 7 dell'OIC 5 "Bilanci di liquidazione": "Le valutazioni nel bilancio d'esercizio nell'ipotesi in cui venga meno la validità del postulato del going concern".

MOTIVAZIONI ALLA BASE DELLE DECISIONI ASSUNTE

Le considerazioni svolte di seguito hanno lo scopo di illustrare le motivazioni alla base delle scelte fatte dall'OIC e non sono parte integrante dell'OIC 11.

- 1. I temi che nell'ambito del processo aggiornamento dell'OIC 11 sono stati oggetto di maggiore attenzione sono i seguenti:
 - a) il ruolo dell'OIC rispetto ai postulati generali del bilancio così come definiti dalla legge. In particolare, l'OIC 11 stabilisce le modalità con le quali l'OIC stesso «declina» nei singoli principi contabili tutti i postulati del bilancio;
 - b) la disciplina del processo di definizione del trattamento contabile che il redattore del bilancio deve seguire laddove manchi nei principi contabili nazionali una regola specifica per la fattispecie in questione;
 - c) la definizione di un quadro concettuale relativamente alla disciplina della rilevanza e della rappresentazione sostanziale, a seguito dell'intervento normativo del decreto legislativo 139/2015;
 - d) la prospettiva della continuità aziendale.
- 2. Tenuto conto del disposto della legge n. 116 dell'11 agosto 2014, in base al quale l'OIC: "emana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile" e dei passaggi chiave della Relazione Ministeriale di accompagnamento al decreto legislativo 139/2015, riportati al paragrafo 2 del principio, lo spazio regolamentare, che con l'OIC 11 si è ritenuto legittimamente di coprire, è sostanzialmente quello volto ad illustrare la metodologia seguita nel processo di declinazione nei principi contabili dei postulati di bilancio alla luce della ratio legis delle norme di riferimento. Il ruolo dell'OIC designato dal legislatore, non ha consentito di mantenere, come faceva la precedente versione dell'OIC 11, due distinti capitoli sulle finalità e postulati del bilancio secondo la legislazione civilistica e sulle finalità e postulati del bilancio secondo i principi contabili.

Determinazione del trattamento contabile delle fattispecie non previste dagli OIC

- 3. Un'importante novità introdotta nell'OIC 11 ha riguardato l'individuazione di una disciplina per il processo di definizione del trattamento contabile che il redattore del bilancio deve seguire laddove manchi nei principi contabili nazionali una regola appropriata per fatti aziendali specifici.
- 4. In considerazione delle novità legislative introdotte dal D.lgs. 139/2015, il tema è stato inizialmente affrontato con riferimento al postulato della rappresentazione sostanziale. Al riguardo sono stati individuati tre possibili approcci:
 - il postulato della rappresentazione sostanziale riguarda esclusivamente lo standard setter (approccio n. 1);
 - il postulato della rappresentazione sostanziale riguarda principalmente il redattore del bilancio, con la conseguenza che

costui può disconoscere una regola contabile emanata dall'OIC se questa, a suo giudizio, non è conforme al postulato in questione (approccio n. 2);

- il postulato della rappresentazione sostanziale riguarda, oltre che lo standard setter, anche il redattore del bilancio, che vi fa ricorso se necessario quando deve stabilire una propria politica contabile su una fattispecie non disciplinata dai principi contabili emanati dall'OIC (approccio n. 3).
 - 5. Le ragioni per le quali è stato preferito il terzo approccio sono le seguenti:
 - a) i principi contabili nazionali emanati dall'OIC già contengono una declinazione del postulato della rappresentazione sostanziale;
 - b) pertanto, quando il principio contabile OIC prevede la disciplina contabile dell'operazione o del contratto, la sua eventuale disapplicazione porterebbe alla redazione di bilanci non conformi al quadro normativo di riferimento;
 - c) poiché è impossibile che, in via generale ed astratta, i principi contabili possano prevedere ogni possibile casistica generata dal concreto divenire delle gestioni aziendali, quando una fattispecie non trova specifica disciplina nei principi contabili nazionali, il redattore del bilancio è direttamente investito della responsabilità di un'autonoma applicazione del principio della rappresentazione sostanziale.
 - 6. Le conclusioni raggiunte sul principio della rappresentazione sostanziale nel par. 5 hanno condotto a definire una disciplina uniforme per tutti i postulati del bilancio della determinazione del trattamento contabile delle fattispecie non disciplinate dagli OIC. La statuita disciplina è peraltro analoga a quella prevista nei principi contabili internazionali.
 - 7. Durante la fase di consultazione è stata rappresentata l'opportunità di stabilire nell'OIC 11 se i principi contabili internazionali possano essere applicati in assenza di un principio OIC di riferimento e non esistano altri OIC applicabili in via analogica. Al riguardo non si è ritenuto di dover integrare il testo dell'OIC 11. Ciò non toglie che laddove un principio contabile internazionale risulti conforme ai postulati previsti nell'OIC 11, e non vi siano altri OIC applicabili in via analogica, possa essere preso a riferimento dal redattore del bilancio nello stabilire di caso in caso una politica contabile appropriata.
- Prospettiva della continuità aziendale
- 8. L'impostazione che si è data nell'OIC 11 in materia di continuità aziendale ha tenuto conto dei seguenti aspetti:
 - a) la continuità è sinonimo di funzionalità aziendale;
 - b) la crisi di impresa non giustifica l'abbandono dei criteri di continuità, anche se questi vanno applicati al bilancio con le dovute cautele;
 - c) l'accertamento da parte degli amministratori, ai sensi dell'art 2485 del codice civile, di una causa di scioglimento di cui all'articolo 2484 del codice civile comporta l'abbandono della continuità aziendale. In tale circostanza la valutazione delle voci in bilancio non è fatta nella prospettiva della continuità aziendale. Si applicano tuttavia ancora criteri di funzionamento, così come previsti al paragrafo 23 del principio ma, tenuto conto dell'ancor più ristretto orizzonte temporale di riferimento, in quanto l'adozione di criteri di liquidazione non è consentita prima del formale avvio della procedura liquidatoria.
 - 9. I casi più ricorrenti nella prassi operativa sono quelli in cui le situazioni di crisi pongono incertezze sulla continuità aziendale. In questi casi non è autorizzato l'abbandono della prospettiva della continuità aziendale perché quest'ultima, ancorché incerta, non è ancora venuta meno.
 - 10. Nella fase di consultazione è stato rappresentato che ai sensi del principio di revisione n. 570, da applicare anche alle società che redigono il bilancio in base alle norme del codice civile, il presupposto della continuità è disciplinato richiamando quanto previsto dallo IAS 1 "il bilancio deve essere redatto nella prospettiva della continuazione dell'attività a meno che la direzione aziendale non intenda liquidare l'entità o interrompere l'attività o non abbia

alternative realistiche". Al riguardo si segnala un passaggio della Guida operativa n.5 per i bilanci di liquidazione delle imprese IAS adopter che così recita: "Per le società italiane IAS il significato e la portata di tali espressioni (quelle appena richiamate dello IAS 1) devono essere valutati alla luce delle disposizioni sullo scioglimento e la liquidazione delle società del codice civile". La disciplina prevista nei parr. 21-24 è in linea con tale approccio.

Rappresentazione sostanziale

11. Analogamente a tutti gli altri postulati generali del bilancio, l'OIC ha provveduto, come già detto, a declinare nei singoli principi contabili il postulato della rappresentazione sostanziale. Sulla base di tale assunto i singoli standard prevedono i trattamenti contabili necessari affinché la rilevazione e la presentazione delle voci venga effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. La scelta del legislatore di prevedere il principio della prevalenza della sostanza sulla forma è volta all'obiettivo di rendere il bilancio realmente utile per i suoi utilizzatori fornendo la rappresentazione sostanziale dei fatti aziendali, piuttosto che quella formale.
12. L'individuazione dei diritti, degli obblighi e delle condizioni ricavabili dai termini contrattuali delle transazioni, lungi dall'esaurirsi in una mera analisi giuridica, è il presupposto per un corretto confronto con le regole contabili scritte con la finalità di dare risalto ai profili sostanziali scaturenti dalle negoziazioni.
13. Ad esempio, se un diritto previsto in un contratto non possiede le caratteristiche che il principio contabile nazionale prevede per l'iscrizione di un'attività, prevale la regola contabile e la transazione non viene contabilizzata come l'acquisto di un bene.
14. Altrettanto vale per il processo che porta all'individuazione dell'unità elementare di contabilizzazione. I principi contabili, sempre in ossequio al postulato della rappresentazione sostanziale, prevedono le fattispecie nelle quali da un solo contratto possono scaturire più diritti e obbligazioni o viceversa, richiedendo, a seconda dei casi, le appropriate metodologie di contabilizzazione.
15. Anche in questo caso il processo di redazione del bilancio prende le mosse dall'analisi del contratto per verificare se ricorrono o meno i requisiti per contabilizzare lo stesso autonomamente o unitamente ad altri contratti ad esso collegabili in conformità alle disposizioni degli OIC.
16. A ben vedere la finalità è anche quella di non avere rappresentazioni contabili disomogenee in presenza di transazioni economicamente omogenee. Infatti, se per ottenere una determinata posizione finanziaria o economica sono necessari una serie di contratti, oppure uno solo, ciò non può fare la differenza in termini di rappresentazione in bilancio. In entrambi i casi la rappresentazione del bilancio deve essere la stessa. Il postulato della rappresentazione sostanziale tende a ridefinire i confini dei contratti restringendoli oppure ampliandoli, laddove necessario, per far sì che vi sia la corretta distinzione degli elementi di bilancio sulla base della sostanza economica.
17. Al ricorrere di fattispecie, diffuse nella prassi, che non trovano nelle disposizioni legislative che regolano il bilancio e nei principi contabili criteri sufficienti ed appropriati per essere rappresentate correttamente, l'OIC disciplinerà gli specifici trattamenti nei pertinenti principi contabili.

Rilevanza

18. Ai sensi dell'OIC 11 è considerata rilevante un'informazione quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dai destinatari primari dell'informazione di bilancio sulla base del bilancio della società. Inoltre, la rilevanza dei singoli elementi che compongono

le voci di bilancio è giudicata nel contesto complessivo del bilancio.

19. La definizione che si è inteso dare al principio della rilevanza prende a riferimento la Direttiva 2013/34/UE, ai sensi della quale è rilevante: "lo stato dell'informazione quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell'impresa. La rilevanza delle singole voci è giudicata nel contesto di altre voci analoghe". Rispetto a tale definizione, gli elementi interpretativi sono rappresentati:
 - a) dall'individuazione degli utilizzatori "primari" dell'informazione di bilancio, su cui si dirà in seguito;
 - b) dal riferimento alla rilevanza degli elementi che compongono le voci di bilancio rispetto al bilancio nel suo complesso, e non al contesto delle voci analoghe. Questa scelta è dovuta al fatto che non appare chiaro il riferimento alle altre voci analoghe nella formulazione della Direttiva. In tal modo il redattore del bilancio valuta la rilevanza del singolo elemento con riferimento al bilancio nel suo insieme, e non alla sua rilevanza all'interno di una singola voce.
20. Elemento centrale della definizione riguarda l'individuazione dei destinatari del bilancio. Al riguardo erano possibili due approcci:
 - (i) parlare genericamente di destinatari; o
 - (ii) introdurre una gerarchia dei destinatari (primari, secondari etc.)
21. In materia di rilevanza il problema si pone per guidare la definizione della soglia di rilevanza secondo parametri non meramente discrezionali. Infatti, la prima opzione offre una gamma così ampia dei destinatari del bilancio che potrebbe portare delle difficoltà applicative. Infatti più l'insieme dei destinatari è indistinto più è difficile stabilire ciò che è rilevante o meno. Si pensi al caso in cui un'informazione, ritenuta dall'impresa irrilevante per la generalità degli investitori, sia invece importante per alcuni stakeholder esterni, non investitori. L'eventuale omissione di tale informazione potrebbe risultare in un'applicazione non corretta del concetto di rilevanza.
22. Si è deciso, pertanto, di adottare la seconda opzione introducendo la categoria dei destinatari primari, definendoli come coloro che forniscono risorse finanziarie all'impresa: investitori, finanziatori e altri creditori. Tale approccio consente al redattore di definire con più precisione le esigenze informative che il bilancio deve soddisfare e consente di stabilire con maggiore oggettività la rilevanza delle informazioni. Occorre infine, sottolineare che, nella maggior parte dei casi, le informazioni utili ai destinatari primari soddisfano anche le esigenze informative degli altri utilizzatori non prioritari.
23. Anche la definizione di materialità contenuta negli IAS/IFRS prevede l'approccio gerarchico dei destinatari primari. Non sembra priva di utilità la convergenza sul punto tra i principi contabili nazionali e IAS/IFRS. Non sarebbe infatti condivisibile circoscrivere l'ambito dei destinatari per le società quotate e mantenere una platea indeterminata per le imprese meno strutturate.
24. L'OIC 11 dispone anche sulle modalità con le quali vanno fornite le informazioni nella nota integrativa circa i criteri con i quali si è data attuazione alla disposizione dell'articolo 2423, comma 4, del codice civile sulla possibilità di deroga dagli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa in caso di irrilevanza.
25. Premesso che trattasi di un obbligo di informativa non previsto dalla Direttiva 2013/34/UE, è parso appropriato richiedere l'inserimento dell'informazione in discorso nella parte della nota integrativa destinata a descrivere le politiche contabili seguite. Le casistiche previste al riguardo negli OIC non sono esaustive perché ben può darsi che la deroga venga applicata anche in altre fattispecie perché ritenuta in quel caso dal redattore del bilancio irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta.

BILANCIO CIVILISTICO

Principi nazionali

LE CONFIGURAZIONI DEL BILANCIO CIVILISTICO POST D.LGS. 139/2015

Prima delle novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015, il bilancio d'esercizio poteva essere redatto in forma ordinaria oppure, alternativamente, in presenza di specifici presupposti, in forma abbreviata. Le due configurazioni si distinguevano sia nella struttura (il bilancio in ordinaria prevedeva in aggiunta la relazione sulla gestione) sia nel grado di informativa che fornivano ai loro utilizzatori, ma non vi erano differenze in merito ai criteri valutativi. L'attuale formulazione,

oltre a modificare il numero dei documenti obbligatori di composizione del bilancio, nonché la loro struttura interna, aggiunge una terza categoria: la c.d. formulazione "super-semplificate" per le micro-impresa. Le novità introdotte non modificano i limiti per l'adesione ai vari regimi, ma introducono (art. 2435-ter c.c.) i limiti per la predisposizione dei bilanci delle micro-impresе.

Di seguito sono sintetizzati gli attuali limiti dimensionali.

Per i bilanci 2023			
	Ordinario	Semplificato	Micro-impresе
Totale Attivo	> € 5,5 milioni	< € 5,5 milioni	< € 220.000
Fatturato	> € 11 milioni	< € 11 milioni	< € 440.000
Numero dipendenti	> 50 unità	< 50 unità	< 5 unità
Titoli negoziati	Sì	No	No

L'art. 16 D.Lgs. 6.09.2024, n. 125 (pubblicato sulla G.U. 10.09.2024, n. 212) ha incrementato i limiti dimensionali per la redazione del bilancio d'esercizio in forma abbreviata e micro in considerazione dell'inflazione registrata negli ultimi anni. Nello specifico si è incrementato nella misura del 25% i limiti dimensionali relativi all'attivo dello Stato patrimoniale e ai ricavi, mentre non è stato modificato il limite relativo al numero dei dipendenti. Si segnala però che tale variazione non incide sull'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore nelle società a responsabilità limitata, in quanto il D.Lgs. 125/2024 non ha modificato l'art. 2477, c. 3 lett. c) c.c.

VERIFICA DEI LIMITI

- ⇒ Le società che per 2 anni consecutivi superano almeno 2 dei 3 limiti sopra riportati (anche se non li stessi), a partire dal 2° anno adotteranno le regole di redazione del bilancio di categoria "superiore".
- ⇒ Le società che a seguito di un loro ridimensionamento dovessero presentare 2 dei 3 parametri al disotto delle soglie sopra esposte, potranno semplificare la loro comunicazione economico-finanziaria.
- ⇒ Nel caso, invece, di società neo-costituite (le c.d. start-up), si farà riferimento alle sole grandezze rilevate nel loro primo esercizio di attività.
- ⇒ Al fine di fornire un quadro complessivo, di seguito sono analizzate tutte le principali novità e caratteristiche di ogni singola configurazione, senza però entrare nello specifico sulle variazioni apportate ai criteri valutativi che saranno invece oggetto di futuri approfondimenti.

BILANCIO IN FORMA ORDINARIA

- ⇒ In merito alla struttura l'art. 2423, c. 1 c.c. prevede che il bilancio (in forma ordinaria) è composto dai seguenti documenti:
 1. stato patrimoniale (art. 2424 c.c.);
 2. conto economico (art. 2425 c.c.);
 3. nota integrativa (art. 2427 c.c.);
 4. rendiconto finanziario (art. 2425-ter).
- ⇒ Deve essere inoltre redatta la Relazione sulla gestione (art. 2428 c.c.).
- ⇒ Un'importante modifica apportata alla struttura del bilancio riguarda la previsione del rendiconto finanziario, richiesto dall'art. 2425-ter c.c. Si tratta di un esempio di convergenza del nostro ordinamento verso i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), che già prevedevano il rendiconto finanziario come documento obbligatorio. Nell'ambito dei principi contabili nazionali, il documento di riferimento è l'OIC 10.
- ⇒ Il rendiconto finanziario permette all'utilizzatore del bilancio di avere una comprensione diretta di come i flussi di cassa generati dalle varie gestioni (operativa, degli investimenti e dei finanziamenti) concorrano nella produzione o nell'assorbimento della liquidità.

MODIFICHE SCHEMI DI BILANCIO E NOTA INTEGRATIVA

SCHEMI
DI BILANCIO

- Nel merito dei contenuti, si segnalano **modifiche allo schema del conto economico e dello stato patrimoniale**, nonché la modifica alla composizione della nota integrativa. Con riferimento agli schemi di bilancio, la modifica forse più significativa è rappresentata dall'eliminazione, nel conto economico, dell'area dei proventi e degli oneri straordinari (E20 ed E21). La nota integrativa, però, dovrà dare notizia in merito all'importo e alla natura dei singoli elementi di ricavo e di costo di entità (o di incidenza) eccezionali, ciò al fine di evitare una riduzione dell'informativa fornita in bilancio (ex art. 2427, n. 13 c.c.). Inoltre, sono state modificate alcune voci (C15, C16 e C17) per estendere l'informativa alle c.d. società sorelle (ossia le controllate dalla controllante) e per il recepimento degli strumenti derivati (D.18.d e D.19.d).
- Per quanto riguarda lo stato patrimoniale si segnala che, così come per il conto economico, è fornito un maggior dettaglio sulle voci partecipazioni, crediti e debiti. Nello specifico, tale dettaglio riguarda i rapporti nei confronti delle imprese controllate dalle controllanti. Tale dettaglio, in aggiunta alla specifica richiesta nel conto economico, permette una maggiore comprensione del peso delle parti correlate sugli equilibri di bilancio, informativa che nella precedente formulazione era limitata. Inoltre, si segnala anche l'eliminazione dalle voci ratei e risconti (attivi e passivi) degli aggi/disaggi; il loro inserimento risulta, infatti, superfluo in caso di utilizzo del criterio del costo ammortizzato. Ultima novità, ma non meno importante, riguarda l'eliminazione dei conti d'ordine in calce allo stato patrimoniale.
- Le informazioni riguardanti impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale non saranno però perse, in quanto dovranno essere riportate in un'apposita sezione della nota integrativa (art. 2427, n. 9 c.c.).
- Le azioni proprie, esse non saranno più iscritte nell'attivo, ma saranno imputate a patrimonio netto, ma con segno negativo.

NOTA
INTEGRATIVA

- Nella nuova formulazione normativa il legislatore ha ulteriormente incrementato il grado di trasparenza della nota integrativa, richiedendo che siano comunicati, oltre ai compensi degli amministratori e dei sindaci, gli importi eventualmente rimborsati, cancellati e oggetto di rinuncia (art. 2427, n. 16 c.c.).
- Sarà inoltre necessario comunicare i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio, informazione che precedentemente era fornita nella relazione sulla gestione (art. 2427, n. 22-*quater* c.c.).
- Le nuove disposizioni riguardanti la nota integrativa impongono inoltre di indicare la proposta degli amministratori per la destinazione di eventuali utili o la gestione di eventuali perdite (art. 2427, n. 22-*septies* c.c.).
- In ordine alle informazioni richieste per i derivati, sarà necessario comunicare la loro entità e natura, specificandone le condizioni e i termini che possono influenzarne l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri. Nel caso in cui il fair value non sia determinato in base a evidenze di mercato, sarà necessario specificare gli assunti su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione. Prevista la specificazione delle variazioni di valore che ne conseguono nel conto economico, nonché nel patrimonio netto, con riferimento anche alle movimentazioni relative alle riserve di *fair value* (art. 2427-bis, c. 1 c.c.). In conformità con il principio della chiarezza, la sequenza delle informazioni proposte in nota integrativa (relativamente alle voci di stato patrimoniale e conto economico) deve trovare corrispondenza con l'ordine dettato dagli schemi di bilancio (art. 2427, c. 2 c.c.).

POSTULATI
DI BILANCIO

- Oltre alle novità riguardanti la struttura e le informazioni da fornire, l'attuale normativa prevede rilevanti variazioni in relazione ai postulati di bilancio (previsioni estese a tutte e tre le configurazioni di bilancio) e ai criteri di valutazione.
- È stato introdotto, infatti, il principio della rilevanza, ossia l'esenzione dagli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza non abbia effetti rilevanti al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta (art. 2423, c. 4 c.c.).
- Tale principio, nell'agevolare la fase della rilevazione, non si estende alla fase di contabilizzazione dei fatti amministrativi.

POSTULATI DI BILANCIO (segue)



- **Nel caso in cui sia applicato il principio della rilevanza**, ciò deve essere sempre motivato in nota integrativa (*complain or explain*) così da lasciare al destinatario di bilancio la possibilità di valutare il comportamento dell'organo gestorio.
- A questo si aggiunge il **principio della prevalenza della sostanza sulla forma**, già parte integrante dei principi contabili internazionali, il quale prevede che la rilevazione e la presentazione delle voci avvenga tenendo in considerazione come primo driver la sostanza economica dell'operazione e non la sua forma contrattuale.

CRITERI DI VALUTAZIONE



- Per quanto riguarda le novità in tema di criteri di valutazione, **i costi di ricerca e di pubblicità non possono più essere capitalizzati tra le immobilizzazioni immateriali** (ammessa solo la capitalizzazione dei costi di sviluppo). Eventuali valori residui presenti nel bilancio 2015 dovevano essere stralciati imputando, come contropartita, una riduzione del patrimonio.
- Per quanto concerne gli strumenti finanziari derivati, l'attuale formulazione normativa prevede che essi siano considerati attività o passività finanziarie al pari di un credito o debito finanziario. Per essi è richiesta l'iscrizione al fair value.
- **Altra rilevante novità riguarda l'ammortamento dell'avviamento**, in quanto l'art. 2426, n. 6 c.c. prevede che l'ammortamento sia effettuato secondo vita utile. Nel caso, però, in cui tale vita utile non possa essere determinata, l'ammortamento deve essere effettuato per un periodo non superiore a 10 anni. L'applicazione di tale disposizione è effettuabile in via prospettica; pertanto solo per gli "avviamenti" eventualmente iscritti a partire dal 2016.
- Altra novità riguarda il criterio utilizzato per la valutazione dei titoli immobilizzati, dei crediti e dei debiti. Secondo il c.d. **criterio del costo ammortizzato**, infatti, **interessi attivi e passivi devono essere imputati a conto economico sulla base del tasso di interesse effettivo** e non più al tasso di interesse nominale. Allo stesso tempo, per i crediti e per i debiti si deve tenere conto del fattore temporale, ovvero in determinate situazioni diviene obbligatoria l'attualizzazione.

BILANCIO ABBREVIATO

CARATTERISTICHE



- Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata devono fare riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 2435-bis c.c. **La forma abbreviata, così come già in precedenza, esonera gli amministratori dalla predisposizione della relazione sulla gestione**. Tale esonero è subordinato alla presenza all'interno della nota integrativa delle informazioni relative alle azioni proprie o alle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società.
- Inoltre, per questa configurazione non è prevista come obbligatoria la predisposizione del rendiconto finanziario. Ne deriva che la struttura del bilancio, in continuità con la previgente disciplina, sarà composta da conto economico, stato patrimoniale e nota integrativa, tutti in forma abbreviata.

NOVITÀ



- Per quanto riguarda lo **stato patrimoniale in forma abbreviato**, si segnala l'iscrizione delle immobilizzazioni materiali e immateriali direttamente al valore netto contabile, senza più fornire direttamente negli schemi il dettaglio sui fondi: ammortamento e svalutazione. Tale semplificazione, però, non si traduce in una perdita di informazione, ma rende obbligatorio in nota integrativa la definizione dei movimenti delle immobilizzazioni specificando per ciascuna voce il costo e le eventuali poste rettificative.
- Il conto economico abbreviato, invece, oltre alle normali semplificazioni già concesse nel bilancio in IV Direttiva, prevede il raggruppamento delle nuove voci inerenti ai derivati (D.18.d e D.19.d), nonché, così come per i bilanci forma estesa, l'eliminazione delle poste di natura straordinaria (E20 ed E21).
- Sotto il profilo della formulazione normativa, si segnala inoltre che l'art. 2435-bis c.c., nella sua nuova formulazione, definisce in maniera esplicita i contenuti che devono essere inseriti in nota integrativa, al contrario della precedente formulazione che li definiva in negativo (segnalava quali punti potevano essere omessi).
- Analizzando, invece, le **semplificazioni sotto il profilo valutativo**, il bilancio in forma abbreviata è esonerato dalla contabilizzazione dei titoli immobilizzati, dei crediti e dei debiti secondo il metodo del costo ammortizzato. Resta obbligatoria l'iscrizione dei derivati.

BILANCIO DELLE MICRO-IMPRESSE

FINALITÀ



- Si tratta della vera novità in tema di configurazione di bilancio (ex art. 2435-ter c.c.).
- La sua principale finalità è quella di produrre una riduzione dei costi amministrativo-contabili, in quanto si presume che tale configurazione sia principalmente utilizzata dalle società in fase embrionale.
- La c.d. super-semplificazione fa perno sul fatto che **alcune delle informazioni che nel bilancio ordinario e abbreviato necessariamente comunicate siano, in strutture così ridotte, poco rilevanti**, o in altri termini, che il costo di comunicazione possa essere superiore al valore prodotto, in termini di benefici, dalla loro *disclosure*.
- Per tali soggetti, infatti, il bilancio sarà costituito esclusivamente dagli schemi di stato patrimoniale e di conto economico che devono essere redatti secondo le modalità previste per il bilancio abbreviato.

SEMPLIFICAZIONI



- La semplificazione più rilevante si ha con l'esonero dalla redazione della nota integrativa (precedentemente obbligatoria in tutti i bilanci). Tale esonero, però, è consentito a condizione che in calce allo stato patrimoniale sia riportato un prospetto che illustri l'importo complessivo degli impegni e delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti in stato patrimoniale (art. 2427, n. 9 c.c.), nonché l'ammontare dei compensi spettanti agli organi sociali, ossia amministratori ed eventualmente all'organo di controllo (art. 2427, n. 16 c.c.).
- Per le società che adoperano tale configurazione può esserci anche l'esonero dalla redazione della relazione sulla gestione a condizione che sia data notizia in merito alle azioni proprie o di quote detenute di società controllanti (art. 2428, nn. 3 e 4 c.c.).
- Per quanto riguarda le agevolazioni in tema di redazione e dei criteri valutativi, per le micro-impresse, a differenza di quanto avviene per le società "ordinarie", non è obbligatoria l'applicazione del criterio del costo ammortizzato sulla voce crediti e debiti, così come, in discontinuità con i criteri utilizzati nei bilanci abbreviati, non si devono contabilizzare i derivati. Implicazione interessante in quanto, a seconda della configurazione adoperata, si potrà avere un patrimonio e un risultato d'esercizio differente.


COMPOSIZIONE E SCHEMI DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

Il principio contabile OIC 12 ha lo scopo di definire i criteri per la presentazione dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, con particolare riguardo alla loro struttura e al loro contenuto. L'attuale versione dell'OIC 12 non disciplina più il rendiconto finanziario, la cui trattazione è stata inglobata in uno specifico principio contabile: l'OIC 10. Il principio in esame nel 2022 ha subito alcune integrazioni, con le modifiche prodotte dagli emendamenti del 4.05.2022 e del 9.06.2022. In particolare, si è esclusa la possibilità per le holding finanziarie di predisporre il bilancio semplificato previsto, invece, per le microimprese, ma anche si richiede specifica informativa in nota integrativa sugli importi lordi in caso di compensazione. Successivamente, con emendamento del 9.06.2022, è stata inserita un'apposita appendice dedicata alle società coopera-

tive (appendice C).


Il principio è poi stato successivamente modificato con gli emendamenti emessi in data 18.03.2024 con i quali sono state recepite le novità introdotte con l'OIC 34 ricavi. Tali emendamenti si applicano ai primi bilanci con esercizio eventi inizio a partire dal 1 gennaio 2024 o data successiva. L'intervento al par. 101 che prevede l'iscrizione delle imposte correnti Secondo Pilastro OCSE è invece applicabile immediatamente dopo la sua pubblicazione. Gli effetti derivanti dall'applicazione degli emendamenti possono essere rilevati in bilancio retroattivamente ai sensi dell'OIC 29, ma è anche consentita l'applicazione prospettica.

È raccomandata l'adozione del principio anche alle società di persone e alle imprese individuali che svolgono attività commerciale.



PRINCIPI DI CLASSIFICAZIONE E RAPPRESENTAZIONE DELLE VOCI DI STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO

Attivo	
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata.	⇒ Classe
B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:	
I - Immobilizzazione immateriali:	⇒ Sottoclasse
1) costi di impianto e di ampliamento;	
2) costi di sviluppo;	
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;	
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;	
5) avviamento;	⇒ Voce
6) immobilizzazioni in corso e acconti;	
7) altre.	
Totale.	



PRINCIPI DI CLASSIFICAZIONE (segue)	⇒	⇒	Aggiunta ⇒ Il Codice civile prevede la possibilità di aggiungere altre voci se il loro contenuto non è ricompreso in quelle previste dagli artt. 2424 e 2425. ⇒ Tale facoltà non è limitata alle voci precedute da numeri arabi, ma può estendersi anche alle sottoclassi precedute da numeri romani o le classi contrassegnate da lettere maiuscole.		
	⇒	⇒	Comparabilità ⇒ • Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente riferita all'esercizio precedente. • Se le voci non sono comparabili , quelle dell'esercizio precedente devono essere riadattate. ⇒ <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 2px;"> • Non comparabilità. • Adattamento. • Impossibilità di riadattamento. </td> <td style="width: 50%; padding: 2px;"> • Devono essere segnalati e commentati all'interno della nota integrativa. </td> </tr> </table>	• Non comparabilità. • Adattamento. • Impossibilità di riadattamento.	• Devono essere segnalati e commentati all'interno della nota integrativa.
	• Non comparabilità. • Adattamento. • Impossibilità di riadattamento.	• Devono essere segnalati e commentati all'interno della nota integrativa.			
	⇒	⇒	Compensi di partite ⇒ • Espressamente vietati (art. 2423, c. 6). • Nei casi in cui la compensazione sia ammessa dalla legge (o dai principi contabili) devono essere indicati nella nota integrativa gli importi lordi oggetti di compensazione. ⇒ <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 2px; background-color: #f2f2f2;"> Esempi di compensazione </td> <td style="width: 50%; padding: 2px;"> • Rappresentazione delle immobilizzazioni al netto dei relativi fondi ammortamento. • Indicazione di ricavi proventi costi e oneri al netto di resi sconti abbuoni e premi. </td> </tr> </table>	Esempi di compensazione	• Rappresentazione delle immobilizzazioni al netto dei relativi fondi ammortamento. • Indicazione di ricavi proventi costi e oneri al netto di resi sconti abbuoni e premi.
Esempi di compensazione	• Rappresentazione delle immobilizzazioni al netto dei relativi fondi ammortamento. • Indicazione di ricavi proventi costi e oneri al netto di resi sconti abbuoni e premi.				
⇒	⇒	Bilancio in forma abbreviata e microimprese ⇒ • Le imprese che predispongono il bilancio in forma abbreviata e il bilancio delle microimprese applicano l'art. 2423-ter, ma con alcune peculiarità. • Lo stato patrimoniale in forma abbreviata prevede le sole poste precedute da lettera maiuscola e da numeri romani. ⇒ <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;"> • Suddivisione, raggruppamenti e adattamento delle voci precedute da numeri arabi si applicano solo allo schema di conto economico abbreviato. • Aggiunta di altre voci, indicazione importo riferito all'esercizio precedente e divieto di compensi di partite: si applicano anche alle microimprese che redigono i prospetti di bilancio secondo gli schemi del modello abbreviato. </td> </tr> </table>	• Suddivisione, raggruppamenti e adattamento delle voci precedute da numeri arabi si applicano solo allo schema di conto economico abbreviato. • Aggiunta di altre voci, indicazione importo riferito all'esercizio precedente e divieto di compensi di partite: si applicano anche alle microimprese che redigono i prospetti di bilancio secondo gli schemi del modello abbreviato.		
• Suddivisione, raggruppamenti e adattamento delle voci precedute da numeri arabi si applicano solo allo schema di conto economico abbreviato. • Aggiunta di altre voci, indicazione importo riferito all'esercizio precedente e divieto di compensi di partite: si applicano anche alle microimprese che redigono i prospetti di bilancio secondo gli schemi del modello abbreviato.					

SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE

SCHEMA	⇒	⇒	Finalità ⇒ • Lo stato patrimoniale rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria della società. • Nello stato patrimoniale sono indicate le attività, le passività e il patrimonio netto della società alla data di chiusura dell'esercizio.
	⇒	⇒	Schema obbligatorio ⇒ • L'art. 2424 c.c. prescrive uno schema obbligatorio, analitico e redatto in modo tale da evidenziare aggregati parziali. • La forma dello stato patrimoniale è quella a sezioni contrapposte, denominate, rispettivamente, attivo e passivo.
	⇒	⇒	Più voci ⇒ L'art. 2424, c. 2 c.c. stabilisce che "se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto".
	⇒	⇒	Voce rilevante ⇒ L'iscrizione dell'elemento dell'attivo o del passivo che ricadrebbe sotto più voci è effettuata nella voce che il redattore del bilancio ritiene possa essere più rilevante rispetto alle esigenze conoscitive degli utilizzatori del bilancio, salvo i casi in cui singoli principi contabili prevedano un trattamento specifico.

SEZIONE ATTIVO

- La sezione attivo è suddivisa in **4 classi di voci principali, evidenziate da lettere maiuscole dell'alfabeto**:
 - .. A. Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata;
 - .. B. Immobilizzazioni;
 - .. C. Attivo circolante;
 - .. D. Ratei e risconti, con separata indicazione del disagio su prestiti.
 - Le classi B e C sono suddivise, a loro volta, in sottoclassi contrassegnate da numeri romani:
 - .. B. Immobilizzazioni;
 - . I. Immobilizzazioni immateriali
 - . II. Immobilizzazioni materiali
 - . III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo
 - .. C. Attivo circolante
 - . I. Rimanenze
 - . II. Crediti, con separata indicazione per ciascuna voce dei crediti degli importi esigibili entro l'esercizio successivo
 - . III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
 - . IV. Disponibilità liquide
- Ciascuna sottoclasse è suddivisa in voci contrassegnate da numeri romani.
 - Alcune di queste voci sono poi suddivise in sottovoci, contrassegnate da lettere minuscole dell'alfabeto (ciò avviene unicamente per le partecipazioni e per i crediti, comprese tra le immobilizzazioni).

SEZIONE PASSIVO

- La sezione del passivo è suddivisa in **5 classi di voci principali, evidenziate da lettere maiuscole dell'alfabeto**:
 - .. A. Patrimonio netto;
 - .. B. Fondi per rischi e oneri;
 - .. C. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato;
 - .. D. Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo;
 - .. E. Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti.
- Le classi A, B e D sono suddivise, a loro volta, in voci contrassegnate, per la classe A, da numeri romani e, per le classi B e D, da numeri arabi.

CLASSIFICAZIONE

	⇒	Attività	⇒	<p>La classificazione degli elementi dell'attivo è effettuata principalmente sulla base del criterio della destinazione, in base al quale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2424-bis, c. 1 c.c. "gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni".</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>Crediti</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lo schema fornisce alcune informazioni di natura finanziaria (in base al periodo di tempo entro il quale i crediti si trasformeranno in disponibilità liquide convenzionalmente rappresentato dall'esercizio). • Nello schema, infatti, occorre indicare separatamente: <ul style="list-style-type: none"> .. i crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie (di origine finanziaria) i cui importi sono esigibili entro l'esercizio successivo; .. i crediti iscritti nell'attivo circolante (di origine commerciale) i cui importi sono esigibili oltre l'esercizio successivo. </div>
	⇒	Passività	⇒	<ul style="list-style-type: none"> • La classificazione delle voci del passivo è effettuata principalmente sulla base della natura delle fonti di finanziamento; ciò al fine di distinguere i mezzi di terzi dai mezzi propri. • Analogamente a quanto previsto per i crediti iscritti nell'attivo circolante, lo schema richiede anche per i debiti l'indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.




Tavola n. 1

Stato patrimoniale abbreviato

- Lo stato patrimoniale in forma abbreviata prevede esclusivamente le voci contrassegnate da lettere maiuscole (classe) e numeri romani (sottoclasse).
- Di seguito si riporta lo schema di stato patrimoniale secondo la disciplina dell'art. 2435-bis c.c.:

A. Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata

B. Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria

- I. Immobilizzazioni immateriali
- II. Immobilizzazioni materiali
- III. Immobilizzazioni finanziarie

C. Attivo circolante

- I. Rimanenze
- II. Crediti, con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo e delle imposte anticipate
- III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
- IV. Disponibilità liquide

D. Ratei e risconti

A. Patrimonio netto

- I. Capitale
- II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni
- III. Riserve di rivalutazione
- IV. Riserva legale
- V. Riserve statutarie
- VI. Altre riserve
- VII. Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi
- VIII. Utili (perdite) portati a nuovo
- IX. Utile (perdita) dell'esercizio
- X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio."

B. Fondi per rischi e oneri

C. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

D. Debiti, con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

E. Ratei e risconti

- L'art. 2435-bis c.c., inoltre, prevede che:
 - .. nell'attivo patrimoniale le voci A "Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti" e D "Ratei e risconti attivi" possono essere comprese nella voce CII "Crediti";
 - .. nel passivo patrimoniale, la voce E "Ratei e risconti passivi" può essere inclusa nella voce D "Debiti";
 - .. i crediti (CII) e i debiti (D) riportino distintamente l'importo esigibile oltre l'esercizio successivo.
- Le microimprese si devono attenere allo schema di stato patrimoniale abbreviato, ma senza includere la voce di patrimonio netto A VII "Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi", in quanto a tale tipologia di imprese non si applicano le disposizioni contenute all'art. 2426, c. 1, n. 11-bis c.c. Le imprese di partecipazione finanziaria che redigono il bilancio abbreviato non possono ricomprendere nella voce CII (Crediti) la voce D dell'attivo (Ratei e risconti attivi) e la voce E (Ratei e risconti passivi) del passivo nella voce D (Debiti).

SCHEMA DI CONTO ECONOMICO

SCHEMA	⇒	Finalità	⇒	<ul style="list-style-type: none"> • Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio. • Fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito sono raggruppati in modo da fornire significativi risultati intermedi.
	⇒	Forma	⇒	L'art. 2425 c.c. prescrive lo schema del conto economico con una forma espositiva di tipo scalare e una classificazione dei costi per natura.

VOCI	⇒	<ul style="list-style-type: none"> • Lo schema di conto economico presenta 4 classi di voci principali contrassegnate da lettere maiuscole dell'alfabeto ed evidenzia 4 risultati intermedi non contrassegnati da alcun numero: <ul style="list-style-type: none"> .. A. Valore della produzione .. B. Costi della produzione .. Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) .. C. Proventi e oneri finanziari .. Totale proventi e oneri finanziari .. D. Rettifiche di valore di attività finanziarie .. Totale delle rettifiche .. Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D) .. 20. Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate .. 21. Utile (perdita) dell'esercizio
		<p>Lo schema di legge prevede che ciascuna classe di voci contenga una serie di voci contraddistinte da numeri arabi e talune di queste, a loro volta, contengono una serie di sottovoci contraddistinte da lettere minuscole.</p>

CARATTERISTICHE	⇒	Attività ordinaria	⇒	<ul style="list-style-type: none"> • L'attività ordinaria è formata dall'attività caratteristica (o tipica), dall'attività accessoria e dall'attività finanziaria. • Nell'attività ordinaria è separatamente evidenziata quella finanziaria. • L'attività ordinaria non è limitata all'attività caratteristica: infatti, possono configurarsi attività accessorie svolte ordinariamente dalla società per integrarne i redditi e/o perché connesse a vario titolo alla sua attività ordinaria. 		
	⇒	Attività caratteristica	⇒	L'attività caratteristica è costituita dalle operazioni che si manifestano in via continuativa per lo svolgimento della gestione ; queste operazioni danno origine a componenti positivi e negativi di reddito che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell'attività economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.		
	⇒	Attività accessoria	⇒	<p>L'attività accessoria è costituita da operazioni che generano proventi, oneri, plusvalenze e minusvalenze da cessione, anche di origine patrimoniale, che fanno parte dell'attività ordinaria, ma non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria.</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">Esempi</td> <td>I canoni di locazione di immobili civili di proprietà di una società industriale, le plusvalenze/minusvalenze da alienazione di beni strumentali impiegati nella normale attività produttiva, commerciale o di servizi.</td> </tr> </table>	Esempi	I canoni di locazione di immobili civili di proprietà di una società industriale, le plusvalenze/minusvalenze da alienazione di beni strumentali impiegati nella normale attività produttiva, commerciale o di servizi.
	Esempi	I canoni di locazione di immobili civili di proprietà di una società industriale, le plusvalenze/minusvalenze da alienazione di beni strumentali impiegati nella normale attività produttiva, commerciale o di servizi.				
⇒	Attività finanziaria	⇒	<ul style="list-style-type: none"> • L'attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi, oneri, plusvalenze e minusvalenze da cessione, svalutazioni e ripristini di valore riconducibili a titoli, partecipazioni, conti bancari, crediti iscritti nelle immobilizzazioni e finanziamenti di qualsiasi natura attivi e passivi e utili e perdite su cambi, nonché variazioni positive e negative del fair value degli strumenti finanziari derivati attivi e passivi secondo quanto disciplinato dall'OIC 32. • L'attività finanziaria include sia i “proventi e oneri finanziari” sia le “rettifiche di valore di attività finanziarie”, evidenziate separatamente nello schema ex art 2425 c.c. 			

Tavola n. 2

Valore della produzione

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	Si tratta dei ricavi di vendita dei prodotti e delle merci o di prestazione dei servizi relativi alla gestione caratteristica.	<ul style="list-style-type: none"> • Tutte le rettifiche di ricavi devono essere riferite a ricavi di competenza dell'esercizio. • I ricavi sono depurati degli elementi rettificativi, anche se questi sono determinati in base a stime.
	Sono compresi anche i ricavi derivanti dall'eventuale vendita (occasionale) di materie, materiali e semilavorati acquistati per essere impiegati nella produzione. Si tratta, infatti, anche in questa ipotesi di ricavi della gestione caratteristica.	
A2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	<ul style="list-style-type: none"> • Le variazioni: <ul style="list-style-type: none"> .. se positive (rimanenze finali maggiori di quelle iniziali), incrementano il valore della produzione; .. se negative, lo riducono. 	L'importo è influenzato non solo da variazioni quantitative, ma anche da variazioni nei valori unitari dei prodotti, semilavorati, ecc., a seguito del confronto fra costo e valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato (art. 2426, n. 9 c.c.).
A3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	I ricavi di commessa acquisiti a titolo definitivo sono rilevati alla voce A1, mentre il valore della produzione eseguita nell'esercizio, al netto di quella portata a ricavo, è rilevato alla voce A3.	La voce include la svalutazione per perdite previste su commesse.
A4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	La voce comprende tutti i costi capitalizzati, che danno luogo a iscrizioni nell'attivo dello stato patrimoniale nelle voci delle classi BI - Immobilizzazioni immateriali e BII - Immobilizzazioni materiali, purché si tratti di costi interni (es.: costi di personale, ammortamenti), oppure di costi esterni (es.: acquisti di materie e materiali vari) sostenuti per la fabbricazione, con lavori interni, di beni classificati nelle immobilizzazioni indicate (es.: un impianto costruito all'interno dell'impresa, con personale della medesima). Pertanto, gli importi imputati alla voce A4 sono stati già rilevati in una o più voci della classe B - Costi della produzione.	<ul style="list-style-type: none"> • Gli eventuali oneri finanziari capitalizzati sono compresi nell'importo di questa voce e non portati a rettifica dell'importo della voce C17. • Sempre nella stessa voce trovano allocazione gli interessi passivi capitalizzati su immobilizzazioni materiali prodotte da terzi, qualora ne ricorrano i presupposti.
A5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	<ul style="list-style-type: none"> • Proventi derivanti dalle attività accessorie (specie immobiliare e agricola): <ul style="list-style-type: none"> .. fitti attivi di terreni, fabbricati, impianti, macchinari, ecc.; .. canoni attivi e royalty da brevetti, marchi, diritti d'autore, ecc.; .. ricavi derivanti dalla gestione di aziende agricole. 	Al netto anche delle relative rettifiche.
	<ul style="list-style-type: none"> • Plusvalenze di natura non finanziarie che comprendono quelle derivanti: <ul style="list-style-type: none"> .. da alienazioni relative alla fisiologica sostituzione dei cespiti per il deperimento economico-tecnico da essi subito nell'esercizio della normale attività produttiva dell'impresa; .. da operazioni sociali straordinarie, operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione e ridimensionamento produttivo, acquisizione delle immobilizzazioni materiali a titolo gratuito; .. non rientrano, invece, in questa voce, le plusvalenze derivanti da alienazioni di titoli, partecipazioni o altre attività finanziarie (le quali, se ordinarie, si rilevano alle voci C15 o C16). 	Soppressa la distinzione tra plusvalenze ordinarie e straordinarie: con l'eliminazione della voce E20, tali componenti positive di reddito devono essere ricomprese nella presente voce.
	<ul style="list-style-type: none"> • Ripristini di valore: <ul style="list-style-type: none"> .. sono compresi i ripristini di valore (nei limiti del costo) a seguito di precedenti svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali, nonché dei crediti iscritti nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide. 	Se le precedenti svalutazioni sono state iscritte alla voce B10.

Tavola n. 2

Valore della produzione (segue)

<p>5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio (segue)</p>	<p>Sopravvenienze e insusistenze relative a valori stimati che non derivino da errori, che siano causate dal normale aggiornamento di stime compiute in precedenti esercizi.</p>	<p>Vi rientrano, soprattutto, gli importi dei fondi per rischi e oneri rivelatisi eccedenti rispetto agli accantonamenti operati (in particolare per fondi per oneri per garanzie previste per legge a clienti), nel caso l'accantonamento al fondo sia stato inizialmente contabilizzato nella classe B tra i costi di gestione. Si tratta pertanto della posta contabile che sorge a seguito del cosiddetto ripristino del fondo quanto questo risulta eccessivo.</p>
	<p>• Ricavi e proventi diversi, di natura non finanziaria: .. sono ricavi e proventi non rilevabili in altre voci come, ad esempio, rimborsi spese, proventi derivanti da operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione, qualora queste si configurino come prestiti di beni, componenti reddituali positive derivanti da certificati ambientali; .. sono inclusi in questa voce i ricavi per acquisizione a titolo definitivo di caparre, per le imprese che operano in mercati nei quali si usa il versamento di caparre alla stipula di ogni contratto (definitivo o preliminare) come ad esempio per le concessionarie di vendita di autoveicoli o per le imprese di costruzione e vendita di immobili; .. fra i ricavi e proventi diversi sono inclusi anche i rimborsi assicurativi e le componenti reddituali positive derivanti da certificati ambientali (OIC 8).</p>	<p>• Le perdite di caparre di natura ordinaria si rilevano alla voce B14.</p>
	<p>• Contributi in conto esercizio: .. sono dovuti sia in base alla legge sia in base a disposizioni contrattuali, rilevati per competenza e indicati distintamente in apposita sottovoce della voce A5. Deve trattarsi di contributi che abbiano natura di integrazione dei ricavi della attività caratteristica o delle attività accessorie diverse da quella finanziaria o di riduzione dei relativi costi e oneri; .. i contributi in conto esercizio sono rilevati nell'esercizio in cui è sorto con certezza il diritto a percepirla, che può essere anche successivo all'esercizio al quale essi sono riferiti; .. tra i contributi in conto esercizio sono compresi quelli relativi all'acquisto di materiali. Ai fini della valutazione delle rimanenze, tali contributi sono portati in diminuzione del costo di acquisto dei materiali: in questo modo, la valutazione delle rimanenze permette di sospendere i costi effettivamente sostenuti, ossia al netto dei contributi ricevuti. .. devono essere rilevati in questa voce anche i contributi erogati in occasione di fatti eccezionali (ad esempio, calamità naturali come inondazioni e terremoti).</p>	<p>• Non possono essere compresi in questa voce i contributi di natura finanziaria che riducono direttamente l'onere degli interessi passivi su alcuni tipi di finanziamenti assunti dall'impresa (esempio: Nuova Sabatini). • I costi sostenuti per gli acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci sono rilevati tra i costi della produzione, alla voce B6), al lordo dei contributi in conto esercizio ricevuti per tali acquisti; la variazione delle rimanenze di materie prime, semilavorati e prodotti finiti è indicata nelle voci B11) o A2) al netto dei contributi ricevuti.</p>
	<p>La voce comprende anche i proventi derivanti dalla prescrizione dei debiti e la quota, di competenza dell'esercizio in corso, dei contributi in conto capitale commisurati al costo delle immobilizzazioni materiali, che sono differiti attraverso l'iscrizione di un risconto passivo.</p>	<p>Ove il contributo stesso sia invece portato in detrazione del costo dell'immobilizzazione, il beneficio di competenza derivante dal contributo affluisce al conto economico attraverso il minor onere di ammortamento.</p>

Tavola n. 3

Costi della produzione

<p>B6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</p>	<ul style="list-style-type: none"> • I costi sono comprensivi dei costi accessori di acquisto (trasporti, assicurazioni, carico e scarico, ecc.) se inclusi dal fornitore nel prezzo di acquisto delle materie e merci. In caso contrario, sono iscritti alla voce seguente B7. • Le imposte da detrarre dal costo dei beni sono quelle recuperabili come l'Iva, mentre eventuali imposte di fabbricazione o l'Iva non recuperabile sono incorporate nel costo d'acquisto dei beni. • Sono imputati a questa voce, così come alle successive voci B7 e B8, non solo i costi di importo certo, risultanti, ad esempio, da fatture ricevute dai fornitori, ma anche quelle di importo stimato non ancora documentato, per i quali sono stati effettuati degli appositi accertamenti. • Si rilevano in questa voce anche i costi per acquisti di beni destinati a mense, asili o circoli ricreativi per il personale (ad esempio, vestiario, generi alimentari, farmaci, omaggi e regalie). 	
<p>B7) Per servizi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sono imputati a questa voce: <ul style="list-style-type: none"> .. tutti i costi, certi o stimati derivanti dall'acquisizione di servizi nell'esercizio dell'attività ordinaria dell'impresa; .. i costi per prestazioni di servizi riguardanti il personale, ma non rilevabili nella voce B9; .. i costi per i servizi eseguiti da banche ed imprese finanziarie, diversi dagli oneri finanziari veri e propri, come: costi per la custodia di titoli, commissioni per fidejussioni (purché non finalizzate all'ottenimento di finanziamenti); .. gli accantonamenti ai fondi di indennità per la cessazione di rapporti di agenzia e rappresentanza, ai fondi di indennità suppletiva di clientela ed ai fondi di indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; .. sono da iscrivere in questa voce gli emolumenti deliberati a favore degli amministratori. 	<p>Anche per le voci della classe B gli importi sono rilevati al netto di resi, sconti, abbuoni e premi.</p>
<p>B8) Per godimento di beni di terzi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sono iscritti in questa voce i corrispettivi per il godimento di beni di terzi materiali e immateriali, quali, ad esempio: <ul style="list-style-type: none"> .. canoni per affitto di azienda; .. canoni per la locazione di beni immobili e oneri accessori; .. canoni e royalties periodici per l'utilizzo di brevetti, marchi, know-how, software, concessioni, ecc.; .. canoni per la locazione finanziaria di immobili, impianti, macchinari, autoveicoli, ecc. • Rientrano in questa voce anche i canoni periodici corrisposti a terzi per l'usufrutto di beni mobili ed immobili, l'enfiteusi e la concessione del diritto di superficie su immobili. 	
<p>B9) Per il personale</p>	<ul style="list-style-type: none"> • In questa voce sono iscritti tutti i costi sostenuti nel corso dell'esercizio per il personale dipendente, ivi incluso il lavoro interinale. • I corrispettivi per prestazioni di lavoro autonomo in base a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa senza vincolo di subordinazione sono iscritti alla voce B7. 	<p>Non si iscrivono quei costi sostenuti a beneficio del personale dipendente i quali, in base alla loro natura, sono classificabili nelle precedenti voci B6, B7 e B8.</p>
<p>B9 a) Salari e stipendi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sono rilevati i salari e gli stipendi (comprensivi di tutti gli elementi fissi e variabili che entrano a comporre la retribuzione per legge e/o per contratto) comprensivi delle quote maturate e non corrisposte relative a mensilità aggiuntive e ferie maturate e non godute al lordo delle ritenute per imposte e oneri sociali a carico del dipendente. • Si comprendono in questa voce anche i compensi per lavoro straordinario, le indennità e tutti gli altri elementi che compongono la retribuzione lorda figurante in busta paga (es.: indennità per rischio, indennità sostitutiva di mensa, indennità di trasferta, indennità di mancato preavviso, premi aziendali). 	
<p>B9 b) Oneri sociali</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sono rilevati gli oneri a carico dell'impresa da corrispondere ai vari enti previdenziali ed assicurativi (Inps, Inail, Inpdai, ecc.), al netto degli importi "fiscalizzati" in base a disposizioni di legge sulla fiscalizzazione degli oneri sociali. • Si comprendono in questa voce anche gli oneri sociali afferenti le quote delle mensilità aggiuntive e ferie non godute maturate e non corrisposte. 	
<p>B9 c) Trattamento di fine rapporto</p>	<ul style="list-style-type: none"> • È rilevato in questa voce l'accantonamento, di competenza dell'esercizio, per il trattamento di fine rapporto maturato a favore dei dipendenti, ai sensi dell'art. 2120 c.c. • Il costo è rilevato [con contropartita la voce C) del passivo dello stato patrimoniale], anche se l'impresa ha stipulato polizze assicurative a garanzia del TFR. • In questa voce è rilevato anche l'importo del TFR maturato a favore di dipendenti il cui rapporto di lavoro è venuto a cessare nel corso dell'esercizio, per il periodo compreso fra l'inizio nell'esercizio e la data di cessazione del rapporto. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <ul style="list-style-type: none"> • L'anticipo di imposta sul TFR previsto dalla L. 662/1996 e da versare all'Erario non può essere addebitato alla voce in questione, poiché non costituisce un costo, bensì un credito d'imposta nei confronti dell'Erario. • Poiché sull'anticipo si calcola la rivalutazione a favore dell'impresa, essa costituisce un provento finanziario da rilevare alla voce C16. </div>	

Tavola n. 3

Costi della produzione (segue)

B9) Per il personale (segue)	Si tratta degli accantonamenti a eventuali fondi di previdenza integrativi diversi dal TFR e previsti in genere dai contratti collettivi di lavoro, da accordi aziendali o da norme aziendali interne. La voce rileva l'importo dell'accantonamento a questi fondi, nonché gli eventuali importi maturati per una frazione d'esercizio, se il diritto a percepire il trattamento per il dipendente sorge nel corso dell'anno.	B9 d) Trattamento di quiescenza e simili
	In questa voce si iscrivono tutti gli altri costi relativi, direttamente o indirettamente, al personale dipendente, che non siano stati iscritti nelle precedenti sottovoci o nelle voci B6, B7 o B8, o che non trovino più appropriata collocazione alla voce B14.	B9 e) Altri costi
B10) Ammortamenti e svalutazioni	In questa voce sono rilevati tutti gli ammortamenti e le svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali e le svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide.	Le svalutazioni (ordinarie) delle immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni, titoli a reddito fisso e crediti finanziari) e le svalutazioni dei titoli a reddito fisso iscritti nell'attivo circolante, sono rilevate invece alla voce D19.
	La voce comprende gli ammortamenti economico-tecnici delle immobilizzazioni immateriali iscrivibili nella classe BI dell'attivo dello stato patrimoniale.	B10 a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
	La voce comprende gli ammortamenti economico-tecnici delle immobilizzazioni materiali iscrivibili nella classe BII dell'attivo dello stato patrimoniale.	B10 b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
	La voce comprende le svalutazioni per perdite durevoli di valore, delle immobilizzazioni materiali ed immateriali.	B10 c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
	<ul style="list-style-type: none"> • Comprende gli accantonamenti e le svalutazioni dei crediti commerciali e diversi iscritti nell'attivo circolante. • Sono iscritte, invece, alla voce B14 le perdite realizzate su crediti e quindi non derivanti da valutazioni come, ad esempio, le perdite conseguenti a riconoscimento giudiziale di un minore importo rispetto a quello iscritto e le riduzioni di crediti iscritti in bilancio a seguito di transazioni. • Gli accantonamenti e le svalutazioni dei crediti finanziari immobilizzati, invece, sono iscritte alla voce D19. • La voce comprende anche le svalutazioni dei ratei e risconti attivi riferibili a componenti reddituali di natura non finanziaria (ad esempio, derivanti da contratti di affitto). • Le svalutazioni dei ratei e risconti attivi riferibili a componenti reddituali di natura finanziaria (ad esempio, interessi) sono incluse nelle voci delle classi C o D. 	B10 d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
B11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	<ul style="list-style-type: none"> • In questa voce sono iscritte le differenze fra rimanenze iniziali e rimanenze finali relative ai beni da magazzino indicati alla voce B6. • L'importo di questa voce tiene conto anche delle eventuali svalutazioni delle rimanenze rispetto al costo di acquisto e dei successivi ripristini di valore nei limiti del costo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Le differenze positive (rimanenze finali maggiori di quelle iniziali) assumono segno negativo; quelle negative, segno positivo. • La somma algebrica degli importi iscritti nelle voci B6 e B11 determina i consumi di materie, semilavorati, merci e materiali impiegati nella produzione realizzata nell'esercizio.
B12) Accantonamenti per rischi	<ul style="list-style-type: none"> • Gli accantonamenti ai fondi rischi sono iscritti fra le voci dell'attività gestionale cui si riferisce l'operazione (caratteristica, accessoria, finanziaria o straordinaria), dovendo prevalere il criterio della classificazione "per natura" dei costi. • Rientrano in questa voce: <ul style="list-style-type: none"> .. fondo rischi per cause in corso; .. fondo rischi per garanzie prestate (fidejussioni, patronages, avvalli, girate, ecc.); .. fondo rischi su crediti ceduti. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gli accantonamenti per rischi e oneri relativi all'attività caratteristica e accessoria sono iscritti prioritariamente fra le voci della classe B del conto economico, diverse dalla voce B12 e dalla B13. • Gli accantonamenti per rischi e oneri relativi all'attività finanziaria sono iscritti fra le voci della classe C del conto economico.

Tavola n. 3

Costi della produzione (segue)

B12) Accantonamenti per rischi (segue)	<ul style="list-style-type: none"> • La voce B12 accoglie gli accantonamenti di competenza dell'esercizio ai fondi rischi diversi da quelli effettuati nelle altre voci della classe B. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sono esclusi dalla voce B12 gli accantonamenti ai fondi per imposte (a fronte di contenziosi).
B13) Altri accantonamenti	<ul style="list-style-type: none"> • La voce B13 accoglie gli accantonamenti ai fondi per oneri diversi da quelli effettuati nelle altre voci della classe B e diversi dai fondi per imposte, dai fondi di quiescenza ed assimilati e dal TFR. • A titolo esemplificativo, rientrano in questa voce: <ul style="list-style-type: none"> .. fondo per garanzia prodotti; .. fondo per manutenzione ciclica; .. fondo per buoni sconti e consorzi a premio; .. fondo per perdite previste per commessa per lavori su ordinazione, nel caso in cui le perdite siano superiori al valore dei lavori in corso; .. fondo recupero ambientale. 	<p>Gli accantonamenti da iscrivere in questa voce sono diversi dagli accertamenti, già menzionati, iscrivibili alle voci precedenti della classe B del conto economico (ad esempio, alle voci B6, B7 e B8).</p>
B14) Oneri diversi di gestione	<ul style="list-style-type: none"> • Questa voce di tipo residuale comprende tutti i costi dell'attività caratteristica non iscrivibili nelle altre voci della classe B) e i costi dell'attività accessoria (diverse da quella finanziaria). • Inoltre, comprende tutti i costi di natura tributaria che non rappresentano oneri accessori di acquisto (imposte indirette, tasse e contributi vari) diversi dalle imposte dirette. 	<p>I costi iscrivibili alla voce B14 possono essere individuati con criteri analoghi a quelli effettuate per la voce A5 "altri ricavi e proventi". Anche per questa voce i costi devono essere assunti al netto delle rettifiche per resi, abbuoni, sconti (di natura non finanziaria) e premi.</p>
	Esempi di oneri diversi di gestione	
	<ul style="list-style-type: none"> • Costi derivanti dalle gestioni accessorie: <ul style="list-style-type: none"> .. costi di gestione e manutenzione di immobili civili non collocabili in altre voci; .. costi di gestione delle eventuali aziende agricole non collocabili in altre voci; .. costi di manutenzione e riparazione di macchinari e impianti locati a terzi. 	
	<p>Minusvalenze da alienazione di beni strumentali impiegati nella normale attività produttiva, commerciale o di servizi: rientrano in questa voce le minusvalenze derivanti da alienazioni relative alla fisiologica sostituzione dei cespiti per il deperimento economico-tecnico da essi subito nell'esercizio della normale attività produttiva dell'impresa.</p>	<p>Non rientrano, invece, in questa voce le minusvalenze derivanti da alienazioni di titoli, partecipazioni o altre attività finanziarie (le quali, se ordinarie, si rilevano alle voci C17).</p>
	<p>Sopravvenienze e insussistenze passive relative a valori stimati, che non derivino da errori: si tratta di rettifiche in aumento di costi causate dal normale aggiornamento di stime compiute in precedenti esercizi. Le perdite realizzate su crediti (ad esempio, derivanti da un riconoscimento giudiziale inferiore al valore del credito, da una transazione o da prescrizione) si classificano nella voce B14, previo l'utilizzo dell'eventuale fondo svalutazione crediti.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Imposte indirette, tasse e contributi: <ul style="list-style-type: none"> .. imposta di registro; .. imposte ipotecaria e catastale; .. tassa concessioni governative; .. imposta di bollo; .. imposta comunale sulla pubblicità; .. altri tributi locali (comunali, provinciali e regionali); .. imposte di fabbricazione non comprese nel costo di acquisto di materie, semilavorati e merci; .. altre imposte e tasse diverse dalle imposte dirette da iscrivere alla voce 22 "imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate". 	<p>Qualora non costituiscano oneri accessori di acquisto dei beni e servizi.</p>	
<p>Per quanto riguarda l'Iva indetraibile, deve essere iscritta in questa voce se non costituisce costo accessorio di acquisto di beni o servizi. In generale, il trattamento contabile dell'Iva su acquisti segue quello del bene o servizio acquistato al quale si riferisce.</p>		
<p>Costi e oneri diversi di natura non finanziaria: si tratta di qualunque altro tipo di costo od onere, di natura non finanziaria e non straordinaria, compresi oneri per multe, ammende e penalità diverse da quelle derivanti da contratti di vendita di beni e prestazioni di servizi rientranti nell'ambito di applicazione dell'OIC 34 - Ricavi.</p>		

Tavola n. 4

Proventi e oneri finanziari

<p>C15) Proventi da partecipazioni</p>	<ul style="list-style-type: none"> • In questa voce sono rilevati per competenza tutti i proventi derivanti da partecipazioni in società, joint venture e consorzi, iscritte sia nelle immobilizzazioni finanziarie che nell'attivo circolante. • Si tratta, principalmente, dei seguenti proventi: <ul style="list-style-type: none"> .. dividendi su partecipazioni al lordo delle eventuali ritenute. I dividendi sono rilevati nell'esercizio in cui ne è stata deliberata la distribuzione. Tuttavia, per le società controllate la rilevazione può essere anticipata all'esercizio di maturazione dei dividendi se il bilancio è stato approvato dall'organo amministrativo della controllata anteriormente alla data di approvazione del bilancio da parte dell'organo amministrativo della controllante; .. plusvalenze da alienazione di partecipazioni iscritte nell'attivo circolante (per la distinzione fra plusvalenze ordinarie e straordinarie si rinvia all'illustrazione delle voci della classe E - Proventi e Oneri Straordinari); .. ricavi da vendita di diritti di opzione su titoli partecipativi; .. utili distribuiti da joint venture e consorzi; .. eventuali utili in natura distribuiti da imprese partecipate, anche in sede di liquidazione. 	<p>Indicando separatamente in apposite sottovoci quelle provenienti da partecipazioni in imprese controllate e in imprese collegate.</p>
<p>C16) Altri proventi finanziari</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sono rilevati in questa voce tutti gli interessi attivi maturati nell'esercizio (al netto dei relativi risconti) sui crediti iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie, comprese le eventuali differenze da "indicizzazione" e al lordo delle ritenute di legge. • La voce comprende anche la quota di competenza dell'esercizio degli aggi su prestiti concessi. Questa voce deve essere suddivisa in tre ulteriori sottovoci, in presenza di crediti nei confronti di imprese controllate, collegate e controllanti. 	<p>C16a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Sono gli interessi maturati nell'esercizio sui titoli a reddito fisso iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie comprese le eventuali differenze da "indicizzazione" e al lordo delle ritenute di legge. • Questa voce comprende la quota maturata nell'esercizio, della differenza positiva fra valore di rimborso e prezzo di acquisto dei titoli (c.d. disaggio di emissione), nonché altri eventuali proventi provenienti dai titoli immobilizzati. 	<p>C16b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Sono gli interessi maturati su titoli a reddito fisso (a tasso fisso o variabile) facenti parte della "tesoreria" dell'impresa e, quindi, destinati a frequenti negoziazioni sul mercato finanziario. • Possono essere inclusi in tale voce: <ul style="list-style-type: none"> .. interessi attivi che maturano su titoli non immobilizzati (inclusivi dell'eventuale quota di scarto o premio di sottoscrizione e di negoziazione maturata nell'esercizio); .. utili che derivano dalla negoziazione di titoli non immobilizzati, corrispondenti alla differenza tra il valore contabile e il prezzo di cessione; .. plusvalenze da alienazione (compresa la permuta) di titoli a reddito fisso iscritti nell'attivo circolante. 	<p>C16 c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Si iscrivono in questa voce tutti i proventi finanziari non compresi nella voce C15 o nelle altre sottovoci della voce C16. Si tratta, in particolare, dei seguenti: <ul style="list-style-type: none"> .. utili da associazioni in partecipazione e cointeressenze; .. interessi attivi su conti e depositi bancari di qualunque tipo; .. interessi di mora ed interessi per dilazioni di pagamento concessi a clienti; .. interessi maturati su crediti iscritti nell'attivo circolante, per rimborsi d'imposte, crediti verso dipendenti, crediti verso enti previdenziali, ecc.; .. proventi relativi ad operazioni su attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine (pronti contro termine), ivi compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, relativamente alla quota di competenza dell'esercizio; .. il provento derivante dalla differenza tra il valore contabile delle obbligazioni proprie acquistate e il costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori; 	<p>C16 d) Proventi diversi dai precedenti</p>